

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 aprile 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2017, n. 14.

Nuove disposizioni in materia di Film Fund. Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 2010, n. 36 (Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica. Istituzione della Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste). (18R00084). *Pag.* 1

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 settembre 2017, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: «Disposizioni regionali relative ai requisiti minimi degli uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT), in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14.». (17R00428) *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
2 ottobre 2017, n. 11/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive.». (17R00429) *Pag.* 6

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 settembre 2017, n. 36.

Soppressione dell'Agenzia provinciale per la mobilità. (17R00430) *Pag.* 12

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 settembre 2017, n. 0216/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070. (17R00518) *Pag.* 13



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 settembre 2017, n. 0217/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144. (17R00519) Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 settembre 2017, n. 0219/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'articolo 15, comma 2-sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con DPR. 29 settembre 2016, n. 183/Pres. e smi. (17R00520) Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 settembre 2017, n. 0221/Pres.

Regolamento in materia di incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e in materia di incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18. (17R00521) Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 ottobre 2017, n. 0222/Pres.

Regolamento per la concessione di aiuti per servizi di consulenza a favore delle aziende zootecniche regionali, in attuazione dell'articolo 3, commi da 11 a 14, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017). (17R00490). Pag. 24

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2017, n. 51.

Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alla l.r. 86/2014 ed alla l.r. 82/2015. (17R00539). Pag. 27

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2017, n. 52.


Bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Seconda variazione. (17R00540). Pag. 28

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2017, n. 53.

Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017 verificatisi nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalveti. (17R00541) Pag. 29

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2017, n. 54.

Disposizioni regionali in materia di contratti pubblici. Modifiche alla legge regionale n. 38/2007. (17R00542). Pag. 30



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2017, n. 14.

Nuove disposizioni in materia di Film Fund. Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 2010, n. 36 (Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica. Istituzione della Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 45 del 10 ottobre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 12 della legge regionale 9 novembre 2010, n. 36

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 9 novembre 2010, n. 36 (Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica. Istituzione della fondazione film Commission Vallée d'Aoste), è sostituito dal seguente: «I criteri per l'assegnazione dei contributi a valere sulle risorse stanziare per il film fund sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione; in ogni caso, l'importo del contributo, per ciascuna opera, non può essere superiore a euro 180.000, sempre che per la produzione della stessa il beneficiario sostenga nel territorio della regione una spesa, debitamente documentata, non inferiore al 150 per cento dell'ammontare del contributo concesso.».

2. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 36/2010 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora i soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente articolo siano imprese, gli stessi sono concessi ai sensi e nei limiti della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 2.».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 29 settembre 2017

Il Presidente: MARQUIS

(Omissis).

18R00084

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2017, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: «Disposizioni regionali relative ai requisiti minimi degli uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT), in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14.».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 28 settembre 2017 - Supplemento n. 1)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 11 luglio 2016, n. 14;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 36-5672 del 25 settembre 2017;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Disposizioni regionali relative ai requisiti minimi degli uffici di Informazione e di accoglienza turistica (I.A.T.), in attuazione dell'art. 16 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14.».

(Omissis).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 16 della legge regionale n. 14 dell'11 luglio 2016 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), al fine di garantire l'elevata qualità del servizio offerto e l'omogeneità dell'accoglienza turistica in Piemonte, definisce, in relazione ai flussi turistici, all'ampiezza e alla ricettività del territorio di riferimento, i requisiti minimi degli uffici di informazione e di accoglienza turistica (I.A.T.).



Art. 2.

Istituzione

1. Le Agenzie turistiche locali (A.T.L.) provvedono all'istituzione degli uffici di informazione e di accoglienza turistica (I.A.T.) e ne danno comunicazione alla regione entro quindici giorni, indicandone l'ubicazione, l'orario di apertura, il numero di addetti e le modalità di gestione.

2. Le A.T.L. possono, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dell'ordinamento vigente, attraverso procedure ad evidenza pubblica, affidare la gestione degli I.A.T. da essi istituiti alle associazioni turistiche pro loco, agli organismi associativi di sviluppo turistico locale nonché ad enti gestori dei servizi di interesse pubblico. Anche in tal caso il personale utilizzato negli uffici di informazione e accoglienza deve possedere i requisiti professionali di cui all'art. 15.

3. Sono esclusi dall'affidamento o dall'impiego diretto persone fisiche in situazione di incompatibilità con il servizio pubblico erogato.

Art. 3.

Attività degli uffici di informazione e di accoglienza turistica - I.A.T.

1. Gli uffici I.A.T. svolgono attività di informazione ed accoglienza turistica.

2. I servizi di informazione e accoglienza turistica erogati dagli uffici I.A.T. sono finalizzati alla soddisfazione dei bisogni e delle esigenze degli ospiti nel rispetto dei principi di cortesia, uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia, chiarezza e comprensibilità del linguaggio, trasparenza e accessibilità.

3. Per attività d'informazione al turista si intendono tutte le azioni destinate a fare conoscere i servizi turistici disponibili, le possibilità ricettive e di ospitalità, i circuiti enogastronomici, le attrattive locali della provincia e della regione, il sistema della mobilità e ogni altra notizia che possa rendere soddisfacente la visita e la permanenza sul territorio.

4. Le strutture I.A.T. assicurano altresì un servizio di informazione su iniziative culturali, sportive e ricreative e di tempo libero che si svolgono nell'intero territorio regionale.

5. Per attività di accoglienza del turista si intendono tutte le attività orientate a rendere fruibili le opportunità ed i servizi turistici disponibili.

Art. 4.

Attività di coordinamento delle A.T.L.

1. L'A.T.L. organizza e coordina le attività delle strutture I.A.T. comprese nel proprio territorio, nella raccolta e diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale mediante la stipula di apposite convenzioni.

2. L'A.T.L. assicura la necessaria interazione e la condivisione dei flussi informativi tra gli uffici I.A.T., anche attraverso la connessione ad un'unica rete informativa.

Art. 5.

Punti informativi

1. Gli enti locali, le associazioni turistiche pro loco e i consorzi di operatori turistici possono istituire, ai sensi dell'art. 16, comma 5 della legge regionale n. 14/2016, punti informativi sul territorio nei comuni in cui non siano presenti uffici I.A.T.

2. I punti informativi di cui al comma 1 cessano la loro attività al momento dell'istituzione ed avvenuta apertura di un ufficio I.A.T. sul medesimo territorio comunale.

TITOLO II

SERVIZI

Art. 6.

Servizi offerti dagli I.A.T.

1. I servizi di informazione e di accoglienza offerti dalle strutture I.A.T. ai turisti sono prestati a titolo gratuito, secondo il principio della massima imparzialità.

2. Gli uffici I.A.T. possono svolgere attività marginale di commercializzazione di prodotti o di servizi funzionali alla fruizione turistica del territorio e alla diffusione della cultura e dei prodotti tipici locali.

Art. 7.

Servizi di informazione turistica

1. Gli uffici I.A.T., nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, commi 3 e 4 del presente regolamento, forniscono informazioni relative a:


- a) servizi e prodotti turistici disponibili;
- b) possibilità ricettive e di ospitalità;
- c) circuiti enogastronomici;
- d) attrattive locali e eventi;
- e) sistema di mobilità;
- f) ogni altra notizia utile alla visita e alla permanenza sul territorio, oltre che ad iniziative artistiche, musicali, culturali, sportive, enogastronomiche e del tempo libero che si svolgono nel territorio di competenza, garantendo gli specifici contatti con le relative associazioni e i soggetti organizzatori. Analoghe informazioni sono fornite con riferimento al territorio provinciale e regionale;
- g) attività tempestiva di informazione via contact center, e-mail o attraverso i social media, fornendo precise risposte agli utenti entro il secondo giorno lavorativo dal ricevimento delle richieste, salvo motivato impedimento;
- h) eventuali altri servizi che consentano la fruizione di materiale multimediale;
- i) internet point gratuito.

Art. 8.

Servizi di accoglienza turistica

1. Gli uffici I.A.T., nello svolgimento dell'attività di cui all'art. 2, comma 5, possono assicurare:

- a) la prenotazione di servizi turistici locali (es. guide turistiche, accompagnatori naturalistici, accompagnatori mountain bike (MTB), guide alpine) da effettuarsi nel rispetto del criterio di imparzialità e rotazione;



b) l'organizzazione, anche in collaborazione con operatori privati e pubblici, di itinerari di visita, escursioni in ambito locale, educational tours da effettuarsi, per quanto attiene la scelta di partner, nel rispetto del criterio di imparzialità e rotazione;

c) la collaborazione, con il comune di competenza e gli altri enti pubblici del territorio, alla realizzazione di iniziative mirate alla valorizzazione delle risorse turistiche e alla promozione di eventi artistici, musicali, culturali, ricreativi, sportivi ed enogastronomici;

d) l'organizzazione di punti espositivi di commercializzazione dei prodotti tipici;

e) la distribuzione di materiale turistico promozionale, direttamente o attraverso la spedizione in Italia e all'estero;

f) l'assistenza al turista nella ricerca di disponibilità ricettiva e nell'eventuale prenotazione di strutture ricettive;

g) l'assistenza al turista per l'inoltro all'autorità competente di reclami per disservizi, mettendo a disposizione specifici modelli e fornendo assistenza nella loro specifica compilazione;

h) la somministrazione di schede di valutazione per i visitatori utili all'acquisizione di eventuali suggerimenti per il miglioramento dei servizi offerti;

i) la vendita di prodotti e servizi turistici, quali educational tours, visite guidate, merchandising, trasporti, biglietteria per spettacoli ed eventi, nel rispetto dei criteri di imparzialità e rotazione;

l) l'eventuale servizio di noleggio, previa registrazione dell'utente, di biciclette con o senza pedalata assistita nelle località prive di tale servizio;

m) la vendita di abbonamenti per spettacoli teatrali, cinematografici per locali a gestione pubblica siti nel territorio comunale;

n) la vendita di ogni altra tipologia di abbonamenti per i quali non è prevista alcuna commissione per il servizio reso, su indicazione degli enti pubblici di riferimento;

o) il servizio di biglietteria per i musei a gestione pubblica situati nel territorio comunale.

Art. 9.

Servizi di back office

1. Gli uffici I.A.T., al fine di assicurare i servizi di informazione e accoglienza turistica, svolgono altresì le seguenti attività di back office:

a) supporto per le strutture ricettive nella consegna e compilazione delle schede annuali di denuncia dei prezzi;

b) erogazione e condivisione di un costante flusso di dati, informazioni e relazioni utili alla qualificazione e alla promozione turistica dell'area, con la sede dell'A.T.L. e con gli altri uffici I.A.T. della rete;

c) raccolta dei dati sull'utilizzo dei servizi dello stesso I.A.T. e sulla tipologia delle principali richieste avanzate dai turisti;

d) ricerca, stesura di schede informative, aggiornamento e manutenzione di data base, di mailing list, di siti internet e social media di interesse comune, in collaborazione con la sede dell'A.T.L. e con gli altri uffici I.A.T. della rete;

e) gestione, anche via mail, delle richieste di invio di materiale informativo promozionale;

f) mappatura e raccolta delle informazioni relative ad orari di apertura di musei, mostre, eventi e altre risorse turistiche del territorio tramite un apposito indirizzo mail;

g) supporto e collaborazione per realizzazione dei materiali di documentazione e produzione gadget quali monografie, guide, gestione di archivi fotografici, documentazione storica, tradizioni locali, merchandising;

h) realizzazione di indagini statistiche sulle caratteristiche degli utenti del servizio tramite un'analisi quantitativa e qualitativa dell'utenza;

i) gestione di un registro dei reclami e delle attività di informazione sui diritti a tutela del turista;

l) raccolta e inoltro agli uffici competenti di segnalazioni, disservizi, reclami, suggerimenti e proposte dei turisti e degli operatori locali per il miglioramento del servizio turistico e della qualità dell'ospitalità.

2. Gli uffici I.A.T. possono, inoltre, previa delega dell'ente competente in materia, provvedere alla raccolta dei dati sull'affluenza turistica, in ordine alle presenze alberghiere ed extra-alberghiere, all'organizzazione e diffusione delle comunicazioni di denuncia delle caratteristiche, dei prezzi e relative variazioni delle strutture ricettive del territorio di riferimento nonché all'inserimento dei relativi dati sul database regionale e aziendale per l'aggiornamento del sito internet e degli elenchi distribuiti al pubblico. Tale servizio, per ragioni tecniche/economiche/organizzative derivante dalla tipologia della struttura dell'A.T.L. o dalla tipologia del territorio può essere organizzato dal direttore dell'A.T.L. in capo a una o più I.A.T. a seconda dell'effettiva esigenza.

Art. 10.

Standard di qualità nella erogazione dei servizi

1. Ogni ufficio I.A.T. del Piemonte deve garantire un sistema di soddisfazione dell'utenza.


2. Lo standard di qualità di ciascun ufficio I.A.T. deve essere codificato in una «carta dei servizi» pubblicata nei locali degli uffici I.A.T.

Art. 11.

Materiale editoriale di promozione turistica

1. L'attività degli uffici I.A.T. deve essere supportata da prodotti editoriali adeguati, aggiornati e multilingue, di interesse turistico e culturale, da distribuire a visitatori e turisti, compresa una cartina di accoglienza della città con indicazione delle attrattive e dei numeri utili.

2. All'interno di ogni ufficio I.A.T. deve essere presente materiale di promozione turistica del territorio piemontese relativo a musei, eventi, iniziative e servizi turistici, in un'ottica di collaborazione e interscambio tra la rete regionale degli uffici I.A.T.



TITOLO III
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
DEGLI UFFICI I.A.T.

Art. 12.

Ubicazione

1. Gli uffici I.A.T. devono essere ubicati in zone centrali o in posizione turisticamente strategica rispetto alla destinazione nonché ai luoghi di maggior interesse e affluenza turistica.

2. Gli I.A.T. presenti nei maggiori centri urbani sono dislocati nelle aree a maggiore e costante flusso turistico, in relazione all'ampiezza e alla ricettività del territorio di riferimento, mentre gli I.A.T. stagionali, estivi o invernali, nelle aree di villeggiatura e presso impianti sciistici interessati da flussi prevalentemente stagionali.

3. Alle strutture permanenti si possono aggiungere presidi temporanei attivati nel cuore degli eventi o comunque in punti strategici, quali stazioni ferroviarie e aeroporti, per garantire un'accoglienza capillare e funzionale al successo degli eventi stessi.

4. I presidi temporanei devono essere realizzati avendo cura di utilizzare le linee grafiche e i segni distintivi utilizzati per gli uffici I.A.T.

Art. 13.

Locali, attrezzature, arredi e segni distintivi

1. I locali degli uffici I.A.T. devono essere confortevoli, recare una corretta identificazione dei servizi erogati, essere accessibili ai disabili, dotati di adeguata porta di accesso e con bancone ad altezza adeguata.

2. Gli uffici I.A.T. possono essere dotati di sale attrezzate per riunioni, corsi di formazione e conferenze.

3. Gli uffici I.A.T. devono essere dotati di strumenti informatici adeguati ed aggiornati, con particolare riferimento alla connessione wi-fi accessibile e a tutte quelle attrezzature che agevolano la fruizione delle informazioni per l'utente, oltre che di supporti multimediali per agevolare il turista nel reperimento in autonomia delle informazioni.

4. In particolare gli uffici I.A.T. devono essere dotati di:

a) pc collegati in rete, stampante di rete, fotocopiatrice, telefonia, wi-fi accessibile;

b) idonea apparecchiatura in caso di attività commerciale da effettuarsi nell'ambito dello svolgimento delle attività proprie degli I.A.T. per la migliore soddisfazione dell'utente e il più efficace utilizzo dell'offerta turistica e culturale del territorio;

c) intranet aziendale per la condivisione degli aggiornamenti.

5. L'erogazione delle informazioni può avvenire anche grazie al supporto di un C.R.M. (Customer Relationship Management) aziendale aggiornato in tempo reale in grado di consentire la diffusione e la stampa di informazioni per il pubblico (orari di apertura musei/chiese, strutture ricettive, ristoranti, trasporti e quant'altro di interesse turistico, culturale ed enogastronomico) nonché la consultazione da qualunque presidio permanente o temporaneo.

6. Gli uffici I.A.T. del territorio di riferimento devono essere connotati da comuni segni distintivi quali divise, contrassegni del personale di contatto, segnaletica esterna, grafica interna.

7. Gli uffici di informazione ed accoglienza turistica riconosciuti hanno l'obbligo di adottare il segno distintivo I.A.T. conforme al modello grafico internazionalmente riconosciuto ed utilizzare una segnaletica efficace all'individuazione dei locali mediante l'installazione di insegne riconoscibili e ben visibili e di carattere internazionale.

8. Gli arredi devono consentire una corretta esposizione del materiale informativo per il pubblico divisi per lingua, tematica, territorio di riferimento.

Art. 14.

Orari di apertura al pubblico

1. I giorni e gli orari di apertura degli uffici I.A.T. sono definiti in base alla ricettività del territorio, alla tipologia della struttura e dei servizi prestati, dei flussi turistici e della loro stagionalità.


2. La struttura I.A.T. presente nel capoluogo di regione deve assicurare orari di apertura al pubblico sei giorni su sette, compresi i giorni festivi, per almeno otto ore giornaliere. Qualora, nel capoluogo di regione siano presenti più strutture I.A.T., l'obbligo di apertura di sei giorni su sette può essere rispettato garantendo l'apertura di almeno una delle strutture, consentendo la chiusura delle altre in una giornata infrasettimanale, pur nel rispetto dell'apertura al pubblico di otto ore giornaliere.

3. La struttura I.A.T. presente nel capoluogo di provincia o la struttura I.A.T. comunque presente presso la sede principale corrispondente ad uno degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui all'art. 14 della legge regionale n. 14/2016, deve assicurare orari di apertura al pubblico sei giorni su sette, compresi i giorni festivi, per non meno di quarantaquattro ore settimanali. Qualora nel capoluogo di provincia o presso la sede principale dell'A.T.L., se non corrispondente ad un capoluogo di provincia, siano presenti più strutture I.A.T. l'obbligo di apertura di sei giorni su sette può essere rispettato garantendo l'apertura di almeno una delle strutture consentendo la chiusura delle altre in una giornata infrasettimanale pur nel rispetto delle quarantaquattro ore settimanali di apertura.

4. Negli I.A.T. presenti nei capoluoghi di provincia o negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti ove non sia presente un capoluogo di provincia, deve essere attivato un contact centre o un numero verde dedicato, in funzione delle specifiche necessità ed esigenze territoriali, con un servizio attivo sei giorni su sette, con fascia oraria di copertura del servizio mattutina e pomeridiana, per non meno di quarantaquattro ore settimanali, per operatori dedicati (es. turisti, scuole, agenzie viaggi, tour operator, strutture ricettive del territorio).

5. Le strutture I.A.T. stagionali devono assicurare i seguenti orari di apertura stagionale al pubblico:

a) nei mesi di alta stagione deve essere osservata un'apertura al pubblico continuativa dello I.A.T. di sei giorni su sette, per non meno di quarantaquattro ore settimanali, non necessariamente con orario continuato, distribuite sui giorni di apertura secondo le necessità turistiche locali;



b) nei mesi di bassa stagione il servizio di apertura al pubblico può essere limitato anche ai soli fine settimana, ai giorni festivi previsti dal calendario, ai ponti, in occasione di manifestazioni o eventi di rilevanza per il territorio di competenza o ad alcune giornate infrasettimanali;

c) il periodo di apertura dello I.A.T. in alta stagione non potrà essere inferiore a tre mesi nel caso in cui questa coincida con la stagione estiva o invernale e a otto mesi nel caso che l'ambito territoriale turistico possa offrire due periodi di alta stagione (periodo estivo e periodo invernale).

6. Le ore di apertura nelle giornate infrasettimanali possono variare in base alle specifiche della destinazione ed alle esigenze territoriali ed è fatta salva da parte delle A.T.L. di riferimento la possibilità di modulare l'apertura secondo i flussi di maggiore affluenza turistica ed in base al calendario di manifestazioni ed eventi.

7. Le A.T.L. di riferimento individuano e definiscono per ogni I.A.T., entro il 31 ottobre dell'anno precedente, il calendario annuale delle aperture (giorni e orari) e lo pubblicano sul proprio sito.

8. L'orario di apertura deve essere concordato con l'A.T.L. di riferimento, comunicato all'utenza e osservato, salvo motivati impedimenti. L'A.T.L. competente garantisce una soluzione chiara e immediata per ogni eventuale disservizio.

9. A ogni ufficio deve corrispondere un indirizzo mail e un recapito telefonico di riferimento, operativi negli stessi orari di apertura al pubblico e comunicati attraverso pagine web dedicate, social media o tramite il materiale editoriale di cui all'art. 13.

10. Gli orari di apertura devono essere comunicati all'esterno dei locali almeno nelle lingue italiano, inglese e francese. L'A.T.L. di riferimento può disporre che tale comunicazione avvenga anche in altre lingue, in aggiunta a quelle sopra indicate, in base alla provenienza dei turisti presenti sul proprio territorio.

Art. 15.

Personale delle strutture I.A.T.

1. L'attività di informazione ed accoglienza turistica deve essere svolta da personale professionale e formato.

2. I requisiti fondamentali che gli operatori dell'ufficio I.A.T. devono possedere sono:

a) conoscenza professionale del territorio piemontese e delle sue attrattive turistiche, culturali ed enogastronomiche;

b) ottima proprietà di linguaggio e capacità di comunicazione;

c) conoscenza di almeno due lingue straniere, tra cui l'inglese, parlate e scritte;

d) buone conoscenze informatiche;

e) attitudine alle relazioni con pubblico e spiccate capacità di risoluzione dei problemi unitamente ad ottime capacità di ascolto;

f) cortesia, disponibilità e chiarezza nell'erogazione del servizio.

3. Il numero di addetti dell'organico dell'ufficio I.A.T., in numero non inferiore a 2 nel capoluogo di regione, nei capoluoghi di provincia dove lo I.A.T. corrisponde alla sede dell'A.T.L. e nelle località con rilevanti flussi turistici nel corso dell'intero anno, e in numero variabile nelle restanti località a seconda della stagionalità dei relativi flussi turistici, deve essere funzionale a garantire un'adeguata copertura del servizio di informazione e di accoglienza anche in termini di tempestività nell'erogazione e di qualità del servizio.

4. Qualora l'A.T.L. di riferimento lo ritenga opportuno, il personale delle strutture I.A.T. è tenuto a partecipare a fiere di settore e workshop in ambito nazionale ed internazionale nonché a rendersi disponibile per servizi di supporto in occasione di educational e press tours.

5. Il personale assegnato al servizio I.A.T. è tenuto a:

a) eseguire con diligenza le disposizioni lavorative impartite dal responsabile dell'ufficio I.A.T., seguendo il principio della leale collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio, nel rispetto dei diritti alla riservatezza degli interessati;

b) tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti;

c) rispettare gli orari di lavoro;

d) partecipare a tutti i momenti di formazione o aggiornamento professionale e di coordinamento organizzati dall'A.T.L.

6. Anche il personale utilizzato negli uffici I.A.T. la cui gestione è affidata alle associazioni turistiche pro loco, agli organismi associativi di sviluppo turistico locale nonché ad enti gestori di servizi di interesse pubblico deve possedere i requisiti professionali di cui al presente articolo.

7. Sono esclusi dall'affidamento o dall'impiego diretto persone fisiche in situazione di incompatibilità con il servizio pubblico erogato.

8. Nel rispetto della vigente normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni e di sicurezza sul lavoro, presso l'ufficio I.A.T. può essere utilizzato personale volontario e tirocinante, che svolga la propria attività a integrazione e non in sostituzione degli operatori professionali.


9. Il personale dell'ufficio I.A.T. risponde del proprio operato al direttore dell'A.T.L. di riferimento.

Art. 16.

Referente Ufficio I.A.T.

1. Il referente dell'ufficio I.A.T. viene individuato dal direttore dell'A.T.L. tra il personale assegnato allo specifico I.A.T. o, più in generale, facenti parte dell'area accoglienza in funzione della complessità della struttura dell'A.T.L.

2. Il referente dello I.A.T. garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento e riferisce tempestivamente al responsabile di area o al direttore



dell'A.T.L. in merito ad ogni eventuale disfunzione che possa rilevare ai fini della migliore e più efficace ed efficiente attività dell'ufficio.

Art. 17.

Relazione annuale

1. Il referente della struttura I.A.T. predispone una relazione annuale sulle attività svolte, sulla loro efficacia, sul gradimento riscontrato presso gli utenti, sulle criticità emerse e la trasmette all'A.T.L. di competenza.

2. Il direttore dell'A.T.L. è tenuto a rendere disponibile alla struttura regionale competente la relazione di cui al comma 1 unitamente ad un proprio documento nel quale sono indicate le misure da adottare per il superamento delle criticità emerse e per il perseguimento di una migliore attività di servizio dell'ufficio I.A.T.

TITOLO IV
VIGILANZA

Art. 18.

Segnalazioni

1. Ogni struttura I.A.T., in collaborazione con l'A.T.L. svolge l'attività di raccolta di reclami, disservizi e contestazioni relativi ai servizi turistici e agli altri servizi pubblici fruiti dal turista. Le segnalazioni e i dati ad esse relativi sono trasmessi agli enti competenti in materia per gli adempimenti conseguenti.

Art. 19.

Vigilanza

1. Il referente dell'ufficio I.A.T., in caso di sopravvenute inadempienze o disfunzioni tali da ricadere sul normale servizio svolto, è tenuto a dare immediata formale comunicazione al responsabile di area o al direttore dell'A.T.L. per l'adozione delle misure necessarie alla rimozione delle cause del disservizio.

2. L'A.T.L., con cadenza periodica almeno quadrimestrale, verifica la funzionalità della struttura I.A.T. e il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, redigendo apposito verbale nel quale sono indicate le risultanze delle visite periodiche e le persone presenti.

3. L'A.T.L., qualora rilevi inadempienze o disfunzioni, dispone il ripristino tempestivo, entro il termine di quindici giorni, delle condizioni di normalità ed efficienza dei servizi.

4. L'A.T.L., verificata la situazione e valutata la necessità, può prorogare il termine di cui al comma 3 di ulteriori quindici giorni.

5. Qualora le inadempienze o disfunzioni riscontrate siano di particolare gravità e tali da creare significativi disservizi, il direttore dell'A.T.L. stabilisce l'immediata assunzione di provvedimenti atti alla rimozione delle cause del disservizio e al ripristino della normale attività.

6. Qualora le inadempienze o disfunzioni riscontrate non vengano rimosse entro i termini sopra indicati o siano di particolare gravità o tali da non consentire una corretta, normale ed efficace erogazione dei servizi, l'A.T.L. competente può revocare, previa comunicazione alla struttura regionale competente, il riconoscimento di ufficio I.A.T. e disporre la rimozione del segno distintivo di ufficio I.A.T.

7. Il direttore dell'A.T.L. di riferimento, o suo delegato, svolge attività di vigilanza nei confronti degli uffici I.A.T. affidati ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, verificando eventuali carenze o inadempienze da parte del personale. L'atto di affidamento della gestione disciplina le procedure di contestazione nonché, in caso di persistenza delle inadempienze, la decadenza dell'affidamento stesso.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

Disposizioni finali

1. Le A.T.L. si adeguano alle disposizioni di cui al presente regolamento entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 25 settembre 2017

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

17R00428

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2017, n. 11/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive».

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 5 ottobre 2017*)


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 novembre 2016, n. 23;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12-5703 del 2 ottobre 2017;



E M A N A
il seguente regolamento:

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: «ATTUAZIONE DELL'ART. 39 DELLA LEGGE REGIONALE 17 NOVEMBRE 2016, N. 23 IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVE.».

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione all'art. 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave):

a) i requisiti essenziali per l'ammissibilità delle domande di autorizzazione e di concessione;

b) i contenuti e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e di concessione e la relativa modulistica, nonché gli elaborati progettuali da allegare alla domanda;

c) la tipologia delle prescrizioni e degli obblighi posti a carico dei titolari delle autorizzazioni e delle concessioni relative alla coltivazione mineraria e al recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del sito estrattivo;

d) i criteri per la valutazione della capacità tecnico-economica del richiedente con specifico riferimento all'attività estrattiva;

e) i contenuti dei progetti finalizzati al riuso e alla valorizzazione dei siti minerari dismessi, le modalità di presentazione delle domande, nonché le modalità di attuazione e gestione degli eventi per il pubblico nel perimetro delle aree oggetto di attività estrattiva in corso;

f) le specifiche disposizioni per l'integrazione procedurale delle varianti urbanistiche anche per il regime transitorio in assenza di PRAE.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle attività estrattive dei minerali di seconda categoria, così come definiti dall'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della legge regionale n. 23/2016 e del presente regolamento si intende per:

a) titolare dell'autorizzazione: la persona fisica o l'impresa, in forma singola o associata, alla quale è rilasciata l'autorizzazione o la concessione ai sensi della legge regionale n. 23/2016 e che abbia stipulato la polizza fidejussoria ivi prevista. Per le cave destinate alla realiz-

zazione di opere pubbliche di cui all'art. 14 della legge regionale n. 23/2016, il titolare è il proponente, attuatore dell'opera pubblica;

b) esercente: la persona fisica o l'impresa, in forma singola o associata, che attua i lavori necessari per la coltivazione del giacimento, il trattamento del minerale e tutte le successive fasi;

c) proponente l'opera pubblica: il titolare dell'autorizzazione relativa alla progettazione o alla realizzazione dell'opera pubblica secondo la legislazione statale o regionale;

d) attuatore l'opera pubblica: il soggetto che realizza l'opera;

e) nuova cava: porzione di territorio nella quale esista un giacimento, sino a quel momento non ancora sfruttato e per la quale non sia stata rilasciata precedentemente altra autorizzazione alla coltivazione;

f) cava in esercizio: sito estrattivo per il quale sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128;

g) cava attiva: sito estrattivo con autorizzazione in corso di validità;

h) cava inattiva: sito estrattivo per il quale il titolo autorizzativo è scaduto, in cui la coltivazione del giacimento e il recupero ambientale non sono stati conclusi ed è ancora vigente la garanzia finanziaria di cui all'art. 33 della legge regionale n. 23/2016;

i) cava abusiva: sito estrattivo nel quale sono stati eseguiti lavori di coltivazione senza la prevista autorizzazione;

l) cava dismessa: sito estrattivo per il quale il titolo autorizzativo è scaduto, nel quale i lavori di coltivazione sono stati interrotti senza che il giacimento sia stato esaurito, non è stato compiutamente attuato il recupero ambientale del sito e non risultano vigenti garanzie finanziarie di cui all'art. 33 della legge regionale n. 23/2016;


m) cava esaurita: sito estrattivo nel quale il giacimento è esaurito;

n) cava esaurita e recuperata: sito estrattivo nel quale il giacimento è esaurito e i lavori di coltivazione e di recupero ambientale sono stati completati e verificati come da progetto approvato;

o) scavo in difformità: lavori di coltivazione con prelievo di materiale costituente il giacimento che, pur essendo stati condotti all'interno di un sito autorizzato, non rispettano il progetto autorizzato;

p) rinnovo: procedimento amministrativo, avviato con istanza di parte, con il quale l'avente diritto richiede la prosecuzione dell'attività estrattiva in conformità al progetto autorizzato attraverso una nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 19 comma 1, secondo periodo, della legge regionale n. 23/2016;

q) proroga: procedimento amministrativo, avviato con istanza di parte, con il quale si richiede il differimento del termine di efficacia dell'autorizzazione, come definito dal provvedimento di cui all'art. 19 della legge regionale n. 23/2016;



r) modifiche di modesta entità: procedimento amministrativo per le cave di roccia ornamentale, avviato con istanza di parte, con il quale si richiede il riconoscimento di adeguamenti divenuti necessari, seppur difformi dalle previsioni progettuali, e rientranti nelle fattispecie definite dal provvedimento di cui all'art. 19 della legge regionale n. 23/2016;

s) ampliamento: procedimento amministrativo, avviato con istanza di parte, con il quale l'aveente diritto richiede la prosecuzione della coltivazione interessando altre porzioni di territorio senza soluzioni di continuità;

t) modifica: procedimento amministrativo, avviato con istanza di parte, con il quale l'aveente diritto richiede una qualunque variazione al progetto autorizzato, ivi incluso l'approfondimento della coltivazione del giacimento. Sono escluse le fattispecie di cui alla lettera r) e s);

u) giacimento: deposito di origine naturale di materiali contenenti sostanze minerali suscettibili di sfruttamento industriale e che, per estensione, qualità e natura, abbia un interesse commerciale tale da giustificare un investimento;

v) pertinenza: le opere e le aree necessarie per il deposito, il trasporto e la lavorazione dei materiali ed in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza, gli impianti fissi interni o esterni, così come definiti agli articoli 23 e 32 del r.d. 1443/1927;

z) vuoti di cava: il volume residuo in una porzione di territorio dovuto all'estrazione del giacimento (corpo mineralizzato o comunque oggetto di coltivazione);

aa) riempimento dei vuoti di cava: l'insieme delle operazioni e delle lavorazioni volte al riempimento dei vuoti, per un loro utilizzo o per il ripristino delle aree;

bb) impianto di trattamento: impianto costituito da una o più macchine disposte ed operanti secondo un ciclo prestabilito e costituenti un processo od una combinazione di processi meccanici, fisici, biologici, termici o chimici svolti sulle risorse minerali, al fine di estrarre il minerale od il successivo trattamento sui rifiuti di estrazione precedentemente scartati. Sono esclusi la fusione, i processi di lavorazione termici (diversi dalla calcinazione della pietra calcarea) e le operazioni metallurgiche così come definito dall'art. 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

cc) rifiuto di estrazione: il rifiuto così come definito dall'art. 3 del d. lgs. 117/2008 e derivante dalle attività di trattamento delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;

dd) opere di recupero: l'insieme delle azioni da realizzare su un'area al termine dei lavori di estrazione, previsti dal progetto autorizzato ed in conformità alle prescrizioni autorizzative, aventi il fine di ricostruire, sull'area ove si è svolta l'attività estrattiva, un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell'ambiente naturale e alla conservazione della possibilità di riutilizzo del suolo, come definite dall'art. 30, comma 1 della legge regionale n. 23/2016;

ee) opere di mitigazione: gli interventi previsti dal progetto o prescritti in autorizzazione connessi agli impatti dell'opera stessa e finalizzati a mitigarne l'effetto;

ff) opere di compensazione: gli interventi previsti dal progetto o prescritti in autorizzazione, anche non strettamente collegati agli impatti dell'opera o prodotti da questa, che vengono a parziale compensazione degli impatti non mitigabili.

Capo II

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE E PRESCRIZIONI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ TECNICO-ECONOMICA DEL RICHIEDENTE

Art. 4.

Domanda di autorizzazione, rinnovo e subingresso

1. Il procedimento per il rilascio, il rinnovo ed il subingresso dell'autorizzazione è avviato su iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda secondo i modelli di cui agli allegati A1 ed A2 del presente regolamento.

2. Può presentare domanda di autorizzazione la persona fisica o l'impresa, in forma singola o associata, avente i requisiti di cui al comma 3 e le capacità tecnico-economiche di cui all'art. 8. Nel caso di domanda presentata da società, associazione temporanea di soggetti, da consorzi o altra forma associativa regolarmente costituita, i requisiti di cui al comma 3 sono verificati in capo a tutti i soggetti facenti parte della società o della forma associativa. I medesimi requisiti sono verificati anche nel caso del subingresso di cui all'art. 20 della legge regionale n. 23/2016.


3. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di autorizzazione il soggetto di cui al comma 2 dichiara, secondo il modello di cui all'allegato B del presente regolamento, di:

a) non ricadere nelle fattispecie di cui all'art. 10, comma 13 della legge regionale n. 23/2016;

b) non essere stato dichiarato decaduto dall'autorizzazione, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 23/2016.

4. La domanda di autorizzazione per i siti di reperimento di materiali litoidi, quelli per il riutilizzo ed il deposito, a servizio di opere pubbliche di cui all'art. 13 della legge regionale n. 23/2016, è presentata dal proponente l'opera pubblica, che comunica prima del rilascio dell'autorizzazione il nominativo del soggetto attuatore dell'attività estrattiva. Le garanzie fidejussorie di cui all'art. 12, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 23/2016 sono presentate dal proponente.

5. Per i siti di reperimento di materiali litoidi, quelli per il riutilizzo ed il deposito, a servizio di opere pubbliche di cui all'art. 13 della legge regionale n. 23/2016, già in esercizio o in capo ad altri titolari, il proponente l'opera pubblica presenta domanda di subingresso secondo i disposti dell'art. 20 della legge regionale n. 23/2016. Per i siti che siano già a servizio di altre opere pubbliche non è richiesta la presentazione della domanda di subingresso; il proponente comunica alla Regione la volontà di utilizzo del sito.



6. Se si intende procedere a modifiche del progetto approvato ai sensi della legge regionale n. 23/2016, le modifiche proposte sono sottoposte alla fase di verifica della procedura di VIA di cui all'art. 10 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), se rientranti nelle fattispecie di cui alle corrispondenti categorie progettuali n. 28 dell'allegato B1 e n. 65 dell'allegato B2 alla legge regionale n. 40/1998.

7. Fatte salve le modalità di presentazione dei progetti sottoposti alle procedure di cui alla legge regionale n. 40/1998, le domande per il rilascio del titolo abilitativo, di qualunque tipologia, alla coltivazione di cava sono indirizzate a:

a) per i progetti di cava che siano o siano stati sottoposti alle procedure di cui alla legge regionale n. 40/1998:

1) Regione Piemonte, per le cave ricadenti in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia di cui alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) e cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche di cui all'art. 14 della legge regionale n. 23/2016;

2) Città Metropolitana o Provincia, per competenza territoriale, per tutti gli altri casi;

b) per i progetti di cava ricadenti nei casi di esclusione delle procedure di VIA di cui alla legge regionale n. 40/1998 (verifica di assoggettabilità a VIA e *VIA*) allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio.

8. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione di cui al comma 1 è presentata almeno sei mesi prima della scadenza della stessa. Il provvedimento di rinnovo avrà efficacia decorrere dal giorno successivo alla scadenza del provvedimento da rinnovare. Per le istanze di rinnovo relative ad autorizzazioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento con scadenza inferiore ai sei mesi, il termine di presentazione è di novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento.

Art. 5.

Domanda di concessione, rinnovo e subingresso

1. Il procedimento per il rilascio, il rinnovo ed il subingresso della concessione è avviato su iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda secondo i modelli di cui agli allegati A1 e A2 del presente regolamento.

2. Può presentare domanda di concessione, se ricorrono i presupposti di cui all'art. 17, comma 1 della legge regionale n. 23/2016, la persona fisica o l'impresa, in forma singola o associata, avente i requisiti di cui al comma 3 e le capacità tecnico-economiche di cui all'art. 8. Nel caso di domanda presentata da società, associazione temporanea di soggetti, consorzio o altra forma associativa regolarmente costituita, i requisiti di cui al comma 3 sono verificati in capo a tutti i soggetti facenti parte della società e della forma associativa. I medesimi requisiti sono verificati anche nel caso del subingresso di cui all'art. 20 della legge regionale n. 23/2016.

3. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di concessione il soggetto di cui al comma 2 dichiara, secondo il modello di cui all'allegato B del presente regolamento, di:

a) non ricadere nelle fattispecie di cui all'art. 10, c. 13 della legge regionale n. 23/2016;

b) non essere stato dichiarato decaduto dall'autorizzazione, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 23/2016.

4. La domanda di concessione per i siti di reperimento di materiali litoidi, quelli per l'utilizzo ed il deposito, a servizio di opere pubbliche di cui all'art. 13 della legge regionale n. 23/2016, è subordinata anch'essa ai presupposti di cui all'art. 17, comma 1 della legge regionale n. 23/2016. La domanda è presentata dal proponente l'opera pubblica, che comunica prima del rilascio della concessione il nominativo del soggetto attuatore dell'attività estrattiva. Le garanzie fidejussorie di cui alla art. 12, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 23/2016 sono presentate dal proponente.

5. Per i siti di reperimento di materiali litoidi, quelli per il riutilizzo ed il deposito, a servizio di opere pubbliche di cui all'art. 13 della legge regionale n. 23/2016, già in esercizio o in capo ad altri titolari, il proponente l'opera pubblica presenta domanda di subingresso secondo i disposti dell'art. 20 della legge regionale n. 23/2016. Per i siti che siano già a servizio di altre opere pubbliche non è richiesta la presentazione della domanda di subingresso; il proponente comunica alla Regione la volontà di utilizzo del sito.

6. Qualora si intenda procedere a modifiche del progetto approvato ai sensi della legge regionale n. 23/2016, le modifiche proposte dovranno essere sottoposte alla fase di verifica della procedura di VIA di cui all'art. 10 della legge regionale n. 40/1998 se rientranti nelle fattispecie di cui alle corrispondenti categorie progettuali n. 28 dell'allegato B1 e n. 65 dell'allegato B2 alla legge regionale n. 40/1998.


7. La domanda per il rilascio della concessione è indirizzata alla Regione Piemonte.

8. La domanda di rinnovo della concessione alla coltivazione di cui al comma 1 è presentata almeno sei mesi prima della scadenza della stessa. Il provvedimento di rinnovo avrà efficacia decorrere dal giorno successivo alla scadenza del provvedimento da rinnovare. Per le istanze di rinnovo relative a concessioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento con scadenza inferiore ai sei mesi, il termine di presentazione è di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 6.

Contenuti e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di autorizzazione, di concessione dei progetti, per i Piani di cui all'art. 13 della legge regionale n. 23/2016, e per i progetti di riuso e valorizzazione di cui all'art. 34 della legge regionale n. 23/2016, è presentata in via telematica sulla base della modulistica di cui agli allegati A, B, C, D, E, F, G ed H.



Art. 7.

Prescrizioni e obblighi posti a carico dei titolari delle autorizzazioni e delle concessioni relative alla coltivazione mineraria e al recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del sito estrattivo

1. Le prescrizioni e gli obblighi a carico dei titolari delle autorizzazioni e delle concessioni per la coltivazione ed il recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del sito estrattivo sono riportati, per ciascun comparto estrattivo, nell'allegato I.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1 sono da considerare di carattere generale e possono essere integrate od adeguate in funzione delle risultanze emerse nel corso della conferenza di servizi di cui all'art. 29 della legge regionale n. 23/2016.

Art. 8.

Capacità tecnico-economica

1. La capacità tecnico economica del richiedente è valutata secondo criteri esposti nel presente articolo e costituisce condizione necessaria e indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

2. I criteri da tenere in considerazione sono:

a) l'attività principale nel settore estrattivo o riconducibile alla trasformazione o utilizzo dei materiali estratti, risultante dalla visura camerale del richiedente;

b) il personale da impiegare per i lavori di coltivazione e quello totale alle proprie dipendenze, suddiviso tra tecnici e operai;

c) i mezzi d'opera e le attrezzature (quali ad esempio escavatori, pale caricatorie, dumper, perforatrici, ecc) da impiegarsi per i lavori di coltivazione e quelli in disponibilità del richiedente, conteggiati come somma delle singole potenze installate;

d) l'impianto di trattamento connesso all'attività estrattiva ed eventuali altri impianti di cui il richiedente è titolare o gestore, conteggiato/i come somma delle potenze delle singole macchine costituenti l'impianto stesso, ivi incluso quello di trattamento acque;

e) l'ubicazione dell'eventuale impianto di trattamento rispetto all'attività estrattiva oggetto di domanda con particolare riferimento alla distanza misurata dall'accesso della cava all'impianto di trattamento;

f) il numero, con le relative volumetrie, delle autorizzazioni vigenti e di quelle concluse negli ultimi tre anni;

g) il numero, con le relative superfici, degli interventi di recupero ambientale o di fruizione conclusi negli ultimi tre anni;

h) gli anni di attività continuativa nel settore;

i) l'adozione o meno, da parte del richiedente di uno dei seguenti sistemi di gestione:

1) ISO (ISO 9001:2008);

2) sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo le linee guida UNI-INAIL;

3) sistema di gestione ambientale (ISO 14.001);

4) un sistema di gestione della Sicurezza e Salute dei Lavoratori (OHSAS18001:2007);

5) registrazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).

3. I dati di cui al comma 2, necessari per la valutazione, sono comprovati tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, secondo il modello di cui all'allegato C.

4. La Regione o le Province o la Città Metropolitana di Torino attribuiscono i punteggi in relazione agli elementi presentati e valutano la capacità tecnico-economica del richiedente in relazione al progetto presentato secondo gli indicatori di valutazione di cui all'allegato L.

5. Se la domanda di autorizzazione, concessione o subingresso è presentata da una associazione temporanea di soggetti o da un consorzio od altra forma associativa regolarmente costituita, i criteri di cui all'allegato C, lettere a) ed i) sono soddisfatti dalla mandataria o dalla società che rappresenta l'associazione. I criteri di cui all'allegato C, lettere da b) ad h) sono valutati anche se in possesso degli associati.

6. Esulano dall'applicazione del presente articolo i titolari di attività estrattive in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e richiedenti esclusivamente il completamento del progetto approvato mediante istanza di proroga ai sensi art. 19, comma 7 della legge regionale n. 23/2016, nonché i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Capo III

CONTENUTI DEI PROGETTI FINALIZZATI AL RIUSO E ALLA VALORIZZAZIONE DEI SITI MINERARI DIMESSI, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI ATTUAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI PER IL PUBBLICO NEL PERIMETRO DELLE AREE OGGETTO DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA IN CORSO

Art. 9.

Contenuti dei progetti finalizzati al riuso e alla valorizzazione

1. Gli interventi di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso di cave e miniere a fini turistici, culturali e museali, nonché il riutilizzo dei vuoti sotterranei, sono soggetti ad autorizzazione regionale, previa presentazione della relativa domanda secondo i modelli di cui agli allegati G ed H del presente regolamento.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche per gli interventi di valorizzazione relativi ad aree di cave attive o dismesse, purché sia garantito l'isolamento tecnico e funzionale di tali cantieri dai restanti cantieri minerari in esercizio.

3. Se l'isolamento tecnico e funzionale non può essere garantito, in sede di istanza di autorizzazione dovrà essere presentata, per l'approvazione, una proposta di convenzione tra il titolare della cava ed il proponente l'intervento di valorizzazione, contenente la regolazione dei rapporti tra le due attività, mineraria e di valorizzazione, a garanzia della sicurezza dei lavoratori e dei visitatori presenti.



4. Nel caso di cui al comma 3, l'autorizzazione per lo sfruttamento integrato, minerario e a fini turistici, culturali e museali del giacimento minerario è rilasciata al solo titolare di autorizzazione alla coltivazione.

5. L'autorizzazione di cui all'art. 34, comma 2 della legge regionale n. 23/2016 viene rilasciata in sede di conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 23/2016 nella quale il parere regionale viene espresso a seguito di verifica degli aspetti di compatibilità del sito estrattivo con i requisiti di sicurezza, accessibilità dei luoghi, tutela e salvaguardia dei giacimenti o di porzioni di essi e confluisce nel procedimento inerente l'approvazione del progetto proposto.

6. I progetti di riuso e valorizzazione in essere al 6 dicembre 2016 devono presentare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, richiesta di autorizzazione o concessione ai sensi dell'art. 34, comma 2 della legge regionale n. 23/2016.

7. I progetti finalizzati al riuso e alla valorizzazione che differiscono dall'iniziale progetto di recupero ambientale, qualora non conformi alle disposizioni del piano regolatore generale, sono oggetto di variante urbanistica.

Capo IV

DISPOSIZIONI PER L'INTEGRAZIONE PROCEDURALE DELLE VARIANTI URBANISTICHE ANCHE PER IL REGIME TRANSITORIO IN ASSENZA DI PRAE

Art. 10.

Integrazione procedurale delle varianti urbanistiche

1. Nel caso in cui il progetto di coltivazione non sia assoggettato alla procedura di verifica di VIA, l'eventuale variante urbanistica segue la procedura di cui all'art. 17 bis, comma 4 della legge regionale n. 56/1977, nell'ambito del procedimento di autorizzazione del progetto di coltivazione mediante la conferenza di servizi di cui all'art. 29 della legge regionale n. 23/2016.

2. Nel caso in cui il progetto di coltivazione debba essere sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA, di cui all'art. 20 del d.lgs. 152/2006 e di cui all'art. 10 della legge regionale n. 40/1998, tale fase procedimentale può essere coordinata con il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, di competenza comunale, dell'eventuale variante urbanistica. In tal caso, le modalità di informazione al pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale ed il procedimento integrato è coordinato dall'autorità competente in materia di VIA, mediante conferenza di servizi istruttoria di cui all'art. 14, comma 1 della legge n. 241/1990. Alla Conferenza partecipano l'autorità competente in materia di VAS, i soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 5, comma 1, lettera s) del decreto legislativo n. 152/2006 ed i soggetti interessati di cui all'art. 10 della legge regionale n. 40/1998. Il provvedimento finale della fase di verifica di VIA dà atto in maniera coordinata degli esiti del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS. L'autorità competente alla VAS e l'autorità procedente sono individuate secondo le modalità previste al pa-

ragrafo 1.2 dell'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 29 febbraio 2016, n. 252977; analogamente, l'individuazione dei soggetti con competenza ambientale segue le modalità stabilite al paragrafo 1.3 del medesimo allegato.

3. Se il procedimento di VIA e quello di VAS non sono svolti in maniera coordinata, il procedimento di VAS precede di norma lo svolgimento del procedimento di VIA, nel rispetto delle tempistiche stabilite al Titolo II della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006.


4. Se la fase di verifica della procedura di VIA si conclude prevedendo l'esclusione dalla fase di valutazione, l'eventuale variante urbanistica è approvata ai sensi dell'art. 17 bis, comma 4 della legge regionale n. 56/1977, nell'ambito del procedimento di autorizzazione del progetto di coltivazione mediante la conferenza di servizi di cui all'art. 29 della legge regionale n. 23/2016.

5. Se la fase di verifica della procedura di VIA si conclude prevedendo la necessità di sottoporre il progetto alla fase di valutazione o, nel caso in cui il progetto di coltivazione è sottoposto direttamente alla fase di valutazione della procedura di VIA, l'autorità competente in materia di VIA convoca la conferenza di servizi ai fini del coordinamento dei procedimenti valutativi (VAS, VIA, Valutazione d'Incidenza) ed autorizzativi, secondo quanto disposto dall'art. 13 della legge regionale n. 40/1998 e dall'art. 14, comma 4 della 241/1990.

6. In attuazione delle disposizioni di cui ai capi III e V della legge regionale n. 23/2016, alla conferenza di servizi di cui all'art. 29 legge regionale n. 23/2016 compete l'approvazione del progetto e della contestuale variante urbanistica, ove necessaria; l'approvazione della variante urbanistica è condizionata all'espressione favorevole del Consiglio comunale, che deve pervenire alla conferenza di servizi prima della conclusione dei lavori.

7. Il progetto di variante proposta contiene:

- a) relazione illustrativa completa di:
 - 1) situazione urbanistica del comune;
 - 2) motivazioni e descrizione degli interventi previsti e della variante;
 - 3) estratto cartografico di inquadramento territoriale dell'area oggetto di variante con indicazione di eventuali vincoli;
 - 4) verifica di compatibilità con la pianificazione sovraordinata;
 - 5) verifica di compatibilità acustica con relativi estratti cartografici;
 - 6) eventuale documentazione fotografica;
- b) relazione ed indagini geomorfologiche con estratti degli elaborati del piano regolatore generale estesi ad un intorno significativo, della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica ed idoneità all'utilizzazione urbanistica, della carta geomorfologica e dei dissesti per i comuni adeguati al piano per l'assetto idrogeologico e delle relative norme d'uso quale estratto delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale;
- c) sovrapposizione della proposta di variante al piano regolatore generale vigente, con la stessa simbologia di piano in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000; tali



elaborati, comprensivi di legenda completa, devono garantire il raffronto tra il piano regolatore generale vigente e la proposta di variante; la tavola di piano opportunamente aggiornata deve essere completa e non proposta in stralcio;

d) tavole della variante proposta in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000; tali elaborati, comprensivi di legenda completa, devono esplicitare la proposta di variante estesa ad un intorno significativo;

e) stralcio delle norme di attuazione del piano regolatore generale vigente contenente copia integrale degli articoli oggetto di modifica con evidenziati i contenuti sostituiti e/o integrati; analogamente, ove necessario, le schede di zona interessate dalla variante con evidenziati i medesimi contenuti sostituiti e/o integrati;

f) gli elaborati relativi al procedimento di VAS.

8. Alla Direzione competente in materia di attività estrattive e di cave devono pervenire i contributi dei settori regionali coinvolti nei singoli procedimenti, entro cinque giorni dalla data fissata per lo svolgimento della conferenza; nell'ambito di tale Direzione è individuato il rappresentante unico regionale, che partecipa alla conferenza di servizi prevista dall'art. 29 della legge regionale n. 23/2016.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trovano più applicazione le disposizioni di cui alla circolare regionale 18 settembre 1995, n. 21/LAP esplicativa sugli adempimenti per l'attività estrattiva di cava in ordine alle procedure previste dalle leggi regionali 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere) e 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27) e dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale).

2. L'aggiornamento degli allegati, in considerazione del loro contenuto tecnico, è effettuato dalla struttura regionale competente, con apposita determinazione dirigenziale, anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative comunitarie, statali e regionali. Tale determinazione stabilisce altresì la data di decorrenza degli aggiornamenti apportati e l'eventuale regime transitorio.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 2 ottobre 2017

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

17R00429

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 settembre 2017, n. 36.

Soppressione dell'Agenzia provinciale per la mobilità.

(*Publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/I-II del 26 settembre 2017*).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 12 settembre 2017, n. 992;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Soppressione

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2018 è soppresso l'ente Agenzia provinciale per la mobilità istituita con deliberazione della Giunta provinciale n. 4686 del 9 dicembre 2008 in forza dell'art. 3-ter della legge provinciale 2 dicembre 1986, n. 16, e successive modifiche. La relativa struttura è incorporata nella Ripartizione provinciale Mobilità.

Art. 2.

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'ente soppresso passa alla Provincia autonoma di Bolzano, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere al 31 dicembre 2017. Il patrimonio è comunque destinato alla promozione della mobilità pubblica.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Il bilancio d'esercizio 2017 è approvato dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Mobilità, previo parere del revisore unico/della revisora unica dell'Agenzia, che rimane in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio.

2. Il Direttore/La Direttrice della Ripartizione provinciale Mobilità provvede inoltre a tutti gli adempimenti fiscali in capo all'ente soppresso riferiti all'anno 2017.

3. Il personale ed il contingente di personale attribuito all'Agenzia provinciale per la mobilità viene assegnato alla Ripartizione provinciale Mobilità.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 settembre 2017

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER
(*Omissis*).

17R00430



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 settembre 2017, n. 0216/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 41 dell'11 ottobre 2017).

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), dispone che l'azione di edilizia convenzionata è quella finalizzata alla realizzazione di alloggi attraverso interventi diretti alla costruzione, all'acquisto e al recupero di immobili da destinare alla vendita, all'assegnazione, alla locazione, anche con facoltà di riscatto o patto di futura vendita, mediante specifici accordi regolati da apposite convenzioni che ne determinano, tra l'altro, il prezzo di cessione o di assegnazione e il canone di locazione;

Visto il proprio decreto 28 marzo 2017, n. 070/Pres. con il quale è stato emanato il «Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'art. 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1673 dell'8 settembre 2017 che ha approvato in via definitiva alcune modifiche al sopra indicato regolamento consistenti in:

riduzione del termine previsto per l'eventuale svincolo dalla convenzione degli alloggi inventuti;

estensione dell'applicabilità a tutte le tipologie di intervento della norma transitoria che consente di convenzionarsi anche in caso di lavori iniziati o ultimati da non più di due anni, finora riservata ai soli casi di costruzione;

introduzione di un elemento di valutazione della sostenibilità economica del canone di locazione degli alloggi Ater, al fine di evitare situazioni di insolvenza, con la

previsione del possesso di un indicatore della situazione economica (ISE) non inferiore a tre volte l'ammontare annuo del canone di locazione, utilizzando il parametro globalmente riconosciuto quale valore minimo di sostenibilità della spesa per l'abitazione;

adeguamento dei contenuti della convenzione tipo, allegata al regolamento, alle variazioni introdotte dalla prevista modifica dell'art. 10 del regolamento stesso (variazione del termine per lo svincolo degli alloggi) e dall'introduzione del nuovo regime certificativo dell'agibilità degli immobili, conseguente alle recenti modifiche alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) introdotte dalla legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità);

Visto il decreto di correzione di errore materiale n. 6432/TERINF adottato dal direttore dell'area interventi a favore del territorio della Direzione centrale infrastrutture e territorio in data 20 settembre 2017;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'art. 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070.» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 14 della legge regionale 19 giugno 2007, n. 17;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'art. 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070.» nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI



Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'art. 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070.

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 10 del regolamento allegato al D.P.Reg. 070/Pres./2017

1. Al comma 3 dell'art. 10 del regolamento allegato al D.P.Reg. 070/Pres./2017 le parole «dopo due anni dall'ultimazione dei lavori» sono sostituite con le seguenti parole: «dopo un anno dall'affissione all'albo pretorio dell'avviso di cui all'art. 20, commi 1 e 2».

Art. 2.

Modifiche all'art. 17 del regolamento allegato al D.P.Reg. 070/Pres./2017

1. Dopo il comma 2 dell'art. 17 del regolamento allegato al D.P.Reg. 070/Pres./2017 è inserito il seguente: «2-bis. I locatari degli alloggi realizzati dalle Ater devono inoltre possedere, alla data di stipula del contratto di locazione, un indicatore della situazione economica (ISE) non inferiore a tre volte l'ammontare annuo del canone di locazione.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 52 del regolamento allegato al D.P.Reg. 070/Pres./2017

1. Al comma 2 dell'art. 52 del regolamento allegato al D.P.Reg. 070/Pres./2017 le parole «in relazione alle iniziative di costruzione di cui all'art. 7» sono soppresse.

Art. 4.

Modifiche all'art. 9 dell'allegato A al regolamento allegato al D.P.Reg. 070/Pres./2017

1. L'art. 9 dell'allegato A al regolamento allegato al D.P.Reg. 070/Pres./2017 è sostituito dal seguente: «Art. 9 (Agibilità degli immobili). — 1. L'agibilità ai fini abitativi degli alloggi realizzati sarà attestata secondo quanto disposto dall'art. 27 della legge regionale n. 19/2009.

2. Il direttore dei lavori attesterà la sussistenza dei requisiti di agibilità degli immobili nella dichiarazione di regolare esecuzione di cui all'art. 10 (per gli interventi di costruzione e recupero)

(ovvero)

2. L'Ater dichiara che l'immobile oggetto dell'acquisto è in possesso dei requisiti di agibilità/si impegna a raggiungere i requisiti di agibilità, per tutte le unità immobiliari interessate, prima della stipulazione dei contratti di locazione degli alloggi (per le iniziative di solo acquisto).».

Art. 5.

Modifiche all'art. 20 dell'allegato A al regolamento allegato al D.P.Reg. 070/Pres./2017

1. Al comma 1 dell'art. 20 dell'allegato A al regolamento allegato al D.P.Reg. 070/Pres./2017 le parole «dopo due anni dall'ultimazione dei lavori» sono sostituite con le seguenti parole: «dopo un anno dall'affissione all'albo pretorio dell'avviso di cui all'art. 11».

Art. 6.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: SERRACCHIANI

17R00518

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 settembre 2017, n. 0217/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 41 dell'11 ottobre 2017).

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) dispone che l'azione di edilizia agevolata è quella finalizzata alla realizzazione di iniziative, attuate dai privati cittadini a condizioni di mercato, dirette al recupero o all'acquisto con contestuale recupero della prima casa di abitazione, equiparando a questi i lavori di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico;


Visto il proprio decreto 13 luglio 2016, n. 0144/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)»;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1674 dell'8 settembre 2017 che ha approvato in via definitiva alcune modifiche al sopra indicato regolamento anche al fine di:

a) riconoscere il contributo per iniziative realizzate nei comuni interamente montani, come quantificato dall'art. 7, comma 2 del regolamento, a prescindere dalla residenza anagrafica dei soggetti richiedenti;

b) determinare in euro 20.000,00 la soglia minima di spesa che deve risultare direttamente sostenuta e rimasta effettivamente a carico del beneficiario per gli interventi di «manutenzione straordinaria», indicata alla lettera c) del comma 1 dell'art. 6 del regolamento, e gli «interventi equiparati» indicati al comma 2 dell'art. 6 medesimo;

c) ricomprendere tra le voci di spesa utili al riconoscimento del contributo anche quelle tecniche e gli oneri fiscali;



Visto il decreto di correzione di errore materiale adottato dal direttore dell'area interventi a favore del territorio della Direzione centrale infrastrutture e territorio in data 20 settembre 2017;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144.» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144.» nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144.

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 7 del DPRReg. 0144/Pres./2016

1. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144/Pres (Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)), è sostituito dal seguente:

«2. In osservanza al disposto di cui all'art. 10 della legge regionale n. 1/2016, per iniziative realizzate nei territori dei comuni interamente montani di cui all'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei compensatori montani del Friuli-Venezia Giulia) i contributi di cui alla lettera a) sono pari a 17.500,00 euro, quelli di cui alla lettera b) sono pari a 15.500,00 euro e quelli di cui alla lettera c) sono pari a 12.500,00 euro.»

2. Al comma 3 dell'art. 7 del DPRReg. 0144/Pres./2016 le parole «le spese tecniche, gli oneri fiscali e» sono soppresse.

3. Al comma 4 dell'art. 7 del DPRReg. 0144/Pres./2016 le parole «è inferiore a 30.000,00 euro» sono sostituite dalle parole «è inferiore a 30.000,00 per le iniziative di cui all'art. 4 e le iniziative di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e d), e a 20.000,00 per le iniziative di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) e per le iniziative di cui all'art. 6 comma 2».

Art. 2.

Modifiche all'art. 8 del DPRReg. 0144/Pres./2016

1. Al comma 1, lettera h) dell'art. 8 del DPRReg. 0144/Pres./2016 dopo le parole «in sede di separazione personale o divorzio» sono aggiunte le seguenti parole «o scioglimento di unione civile».

Art. 3.

Modifiche all'art. 17 del DPRReg. 0144/Pres./2016

1. Al comma 3 dell'art. 17 del DPRReg. 0144/Pres./2016 le parole «di cui all'art. 15» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 14».

Art. 4.

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 17 del DPRReg. 0144/Pres./2016, così come modificate dagli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, si applicano anche ai soggetti richiedenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già presentato domanda di contributo di edilizia agevolata di cui all'art. 18 della legge regionale n. 1/2016.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

17R00519


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 settembre 2017, n. 0219/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'articolo 15, comma 2-sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con DPRReg. 29 settembre 2016, n. 183/Pres. e smi.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 41 dell'11 settembre 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015 n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali) ed in particolare l'art. 15 che disciplina l'organizzazione dei cluster quali strumenti volti allo sviluppo di economie di rete, sinergie e miglioramenti della competitività del territorio;



Richiamato, in particolare l'art. 15, comma 2-*sexies* della legge regionale 3/2015, il quale dispone che l'Amministrazione regionale è autorizzata, in alternativa al sostegno di cui all'art. 7, commi 43 e 43-*bis*, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), a finanziare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le iniziative per lo sviluppo dei cluster volte a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture, lo scambio e il trasferimento di conoscenze e competenze, contribuendo efficacemente alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra le imprese e gli altri organismi che costituiscono il cluster;

Richiamato, altresì, l'art. 15, comma 2-*octies* della legge regionale 3/2015, il quale dispone che con regolamento sono definiti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le modalità e i criteri per la concessione del contributo di cui al comma 2-*sexies*;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione di data 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, art. 27 e art. 18, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014;

Visto il proprio decreto 29 settembre 2016, n. 0183/Pres. avente ad oggetto «Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'art. 15, comma 2-*sexies* della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3», così come modificato con proprio decreto 6 marzo 2017, n. 051/Pres.;

Visto il «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'art. 15, comma 2-*sexies* della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 183/Pres e smi.», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 15 settembre 2017, n. 1716;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'art. 15, comma 2-*sexies* della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 183/Pres e smi.», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione;

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'art. 15, comma 2-*sexies* della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 183/Pres e smi.

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 183/2016 e smi

1. Dopo il comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 183/2016 e smi è inserito il seguente comma:

«3-*bis*. Le eventuali risorse che si rendessero disponibili, successivamente alla ripartizione di cui al comma 1, sono ripartite tra i soggetti beneficiari, fino ad esaurimento delle stesse, in misura uguale, nel rispetto dell'intensità di cui al comma 3 e nei limiti dell'incentivo concedibile.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 183/2016 e smi


1. Dopo il comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 183/2016 e smi è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. Sono ammissibili variazioni in aumento ed in diminuzione fino ad un massimo del 10% per ciascuna voce di spesa ammessa ad incentivazione. Le variazioni, presentate in sede di rendicontazione, sono ammesse nel limite dell'importo dell'incentivo concesso e per le iniziative finanziate.».

Art. 3.

Norma transitoria

1. Le modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 183/Pres e smi, apportate dal presente regolamento, si applicano anche alle domande pervenute entro il 31 marzo 2017.



Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

17R00520

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 settembre 2017, n. 0221/Pres.

Regolamento in materia di incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e in materia di incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 41 dell'11 ottobre 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), con particolare riferimento all'art. 42, comma 1, il quale prevede che sono delegate alle Camere di commercio aventi sede in Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative concernenti la concessione, tra l'altro, dei seguenti incentivi:

a) incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

b) incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento);

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazio-

ne degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014;

Vista la legge regionale 12 aprile 2017, n. 6 (Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli-Venezia Giulia);

Visto il regolamento emanato con proprio decreto 26 ottobre 2005, n. 0371/Pres. «Regolamento in materia di incentivi concessi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 ed in materia di incentivi concessi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 - Delega di funzioni ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4);

Visto il parere favorevole a maggioranza prot. 9999 di data 30 agosto 2017, emesso dalla VI Commissione consiliare permanente competente in materia nel corso della seduta di data 30 agosto 2017, limitatamente alla parte del regolamento di esecuzione riferita alla concessione di incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al capo VIII della legge regionale n. 2/1992;

Visto il testo recante «Regolamento in materia di incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e in materia di incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della giunta regionale 8 settembre 2017, n. 1661;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento in materia di incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e in materia di incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18», nel testo allegato al presente decreto del quale fa parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI



Regolamento in materia di incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e in materia di incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18.

(Omissis).

CAPO I
Finalità

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. In attuazione dell'art. 43, comma 1, lettera *a*), della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), nonché dell'art. 25, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), e dell'art. 6, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), il presente regolamento disciplina i procedimenti contributivi relativi ai seguenti incentivi:

a) incentivi a favore delle micro, piccole e medie imprese per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero, di cui al capo VIII della legge regionale n. 2/1992;

b) incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'art. 6 della legge regionale n. 18/2003.

2. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

a) microimprese, piccole e medie imprese, di seguito denominate «PMI», le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014;

b) attività industriali: attività economiche comprese nelle sezioni B (Estrazione di minerali da cave e torbiere), C (Attività manifatturiere), D (Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata), E (Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento) ed F (Costruzioni) della classificazione ATECO 2007;

c) attività di servizio: attività economiche comprese nelle sezioni G (Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli), H (trasporto e magazzinaggio), I (Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione), J (Servizi di informazione e comunicazione), L (Attività immobiliari), M (Attività professionali, scientifiche e tecniche), N (Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese), P (Istruzione), Q (Sanità e assistenza sociale), R (Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento) e S (Altre attività di servizi) della classificazione ATECO 2007;

d) impresa femminile: l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne o l'impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società;

e) impresa giovanile: l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società;

f) giovane: persona fisica di età non superiore ai trentacinque anni;

g) ente gestore: le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettere *k*) e *l*), della legge regionale n. 4/2005.

CAPO II

Ambito di applicazione e cumulabilità degli incentivi

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Se rispettano i requisiti di cui al comma 3, possono richiedere e beneficiare degli incentivi di cui al capo III per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero, le PMI con sede legale o unità operativa nel territorio regionale dove svolgono attività industriali o di servizio.

2. Se rispettano i requisiti di cui al comma 4, possono richiedere e beneficiare degli incentivi di cui al capo IV per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi, i consorzi e le società consortili che non svolgono attività commerciale e non hanno fini di lucro.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono rispettare i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituiti e registrati presso il registro delle imprese;

b) essere attivi;

c) nel caso in cui l'aiuto sia richiesto ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, non essere imprese in difficoltà;

d) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune;

e) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria;

f) non essere sottoposti a procedure concorsuali e non avere in corso nei propri confronti un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;

g) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

4. I soggetti di cui al comma 2 devono rispettare i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituiti e avere sede legale o unità operativa nel territorio regionale;

b) almeno la metà dei propri consorziati devono essere imprese, regolarmente costituite e registrate presso il registro delle imprese, che svolgono in sedi situate nel territorio regionale attività industriali, di seguito denominate «imprese industriali»;

c) avere dimensione di PMI;

d) nel caso in cui l'aiuto sia richiesto ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, non essere imprese in difficoltà;

e) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune;

f) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria;


g) non essere sottoposti a procedure concorsuali e non avere in corso nei propri confronti un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;

h) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2001.

Art. 3.

Regimi di aiuto

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.



2. In relazione alle spese di cui all'art. 7, comma 2, e di cui all'art. 12, comma 1, in alternativa al comma 1, su espressa indicazione dell'ente richiedente, gli incentivi possono essere concessi in osservanza dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 651/2014.

3. In relazione alle spese di cui all'art. 7, comma 5, e di cui all'art. 12, comma 2, in alternativa al comma 1, su espressa indicazione dell'ente richiedente, gli incentivi possono essere concessi in osservanza dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 651/2014.

4. Ai fini dell'applicazione della regola «de minimis», è rilasciata, al momento della presentazione della domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'ente richiedente o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla «impresa unica» di cui l'ente richiedente fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti «de minimis», durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

5. In conformità all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti di cui al presente regolamento non possono essere concessi quali aiuti «de minimis»:

a) a soggetti operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) ad soggetti operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

6. In conformità all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, se un soggetto operante nei settori di cui alle lettere a) e b), del comma 4, opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, non beneficino degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

7. In conformità all'art. 1, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti di cui al presente regolamento non possono essere concessi ai sensi di tale regolamento europeo:

a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

8. In conformità all'art. 1, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 651/2014, se un soggetto operante nei settori esclusi di cui alle lettere a) e b) del comma 7 opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che sia possibile garantire, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del presente regolamento.

Art. 4.

Sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'art. 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), la concessione degli incentivi è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, allegata all'istanza di incentivazione e sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario dell'incentivo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo al soggetto gestore, comprensivo degli interessi legali.

Art. 5.

Cumulabilità dell'incentivo

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dall'art. 8 del regolamento (UE) n. 651/2014, per il pertinente regime di aiuto applicato.

CAPO III

Incentivi a favore delle PMI industriali e di servizio alla produzione per l'attuazione di Programmi pluriennali di promozione all'estero

Art. 6.

Oggetto

1. Gli incentivi di cui al presente capo sono concessi per l'attuazione di programmi, di durata non inferiore a due anni, che comprendono un complesso organico di iniziative, come esplicitate all'art. 7, dirette all'inserimento o al consolidamento della presenza sui mercati esteri della PMI beneficiaria, con riferimento all'attività economica esercitata in Friuli-Venezia Giulia.

Art. 7.

Iniziative e spese ammissibili

1. Nell'ambito dei programmi di cui all'art. 6, comma 1, sono ammissibili le seguenti iniziative:

a) partecipazione a fiere e mostre;

b) promozione relativa alla partecipazione agli eventi di cui alla lettera a);

c) consulenze e studi di mercato.

2. In relazione alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili le spese concernenti:

a) il prezzo di iscrizione agli eventi;

b) l'affitto dello spazio espositivo, anche preallestito;

c) l'acquisizione di servizi per l'allestimento e la gestione dello spazio espositivo, compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature e degli arredi, la realizzazione degli impianti e l'assistenza ai visitatori.


3. Le iniziative di cui al comma 1, lettera a), devono riguardare fiere e mostre all'estero.

4. In relazione alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili le spese concernenti l'acquisizione di servizi per la predisposizione e la distribuzione di cataloghi, opuscoli e altro materiale illustrativo, anche su internet, redatti in lingua diversa dall'italiana, riferiti alle iniziative di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).

5. In relazione alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), sono ammissibili le spese concernenti l'acquisizione di:

a) consulenze concernenti studi di mercato, inclusa la materia della contrattualistica e la materia doganale e fiscale, riguardanti gli Stati esteri cui è rivolto il programma di promozione;

b) consulenze finalizzate all'internazionalizzazione dell'organizzazione e dell'attività produttiva, incluse le consulenze concernenti la realizzazione di azioni di marketing internazionale e la ricerca di partner esteri.



6. Sono ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione della spesa, di cui all'art. 41-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel limite massimo di 1.000,00 euro.

7. I servizi di consulenza di cui al comma 5:

a) sono forniti da imprese iscritte al registro delle imprese, da liberi professionisti e da lavoratori autonomi in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale nello specifico campo di intervento, documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente, nonché da università ed enti pubblici e di ricerca;

b) non sono servizi continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

8. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

9. Le iniziative sono avviate a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda. Le iniziative si intendono avviate alla prima delle seguenti date:

a) nel caso di acquisto di beni, la data dell'ordine giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto; in assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura;

b) nel caso di acquisizione di servizi e consulenze, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura;

c) nel caso di partecipazione a fiere e mostre, la data dell'iscrizione.

Art. 8.

Intensità e ammontare dell'incentivo, limite minimo di spesa

1. L'intensità massima dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile.

2. L'ammontare massimo dell'incentivo concedibile per domanda è pari a 150.000,00 euro.

3. Il limite minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a 10.000,00 euro.

Art. 9.

Valutazione delle domande

1. L'ente gestore applica i criteri valutativi di cui all'Allegato A ai programmi contemplati dalle domande di cui all'art. 15, comma 1, attribuendo i relativi punteggi.

2. In sede di attribuzione del punteggio l'ente gestore valuta esclusivamente i criteri che sono stati espressamente indicati in domanda dal soggetto richiedente al fine della richiesta del relativo punteggio.

CAPO IV

Incentivi per la promozione all'estero di comparti produttivi

Art. 10.

Oggetto

1. Gli incentivi di cui al presente capo sono concessi per la realizzazione di iniziative di promozione all'estero dei comparti produttivi delle imprese industriali, con riferimento all'attività economica esercitata in Friuli-Venezia Giulia.

Art. 11.

Iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili le iniziative svolte dal soggetto beneficiario riguardanti:

- a) partecipazione a fiere e mostre all'estero;
- b) consulenze e studi di mercato;
- c) altre attività di promozione all'estero.

Art. 12.

Spese ammissibili

1. In relazione alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 11, sono ammissibili le spese concernenti:

- a) il prezzo di iscrizione agli eventi;
- b) l'affitto dello spazio espositivo, anche preallestito;
- c) l'acquisizione di servizi per l'allestimento e la gestione dello spazio espositivo, compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature e degli arredi, la realizzazione degli impianti e l'assistenza ai visitatori.

2. In relazione alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 11, sono ammissibili le spese concernenti l'acquisizione di:

- a) consulenze per studi di mercato o acquisizione di studi di mercato, inclusa la materia della contrattualistica e la materia doganale e fiscale, concernenti gli Stati esteri cui è rivolta l'iniziativa di promozione;
- b) consulenze finalizzate all'internazionalizzazione del comparto produttivo, incluso il marketing internazionale e la ricerca di partner esteri.

3. In relazione alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 11, sono ammissibili le spese concernenti:

- a) l'acquisizione di servizi per la predisposizione, stampa e distribuzione di cataloghi, opuscoli e altro materiale illustrativo, anche su internet, redatti in lingua diversa dall'italiana, diretti alla promozione del comparto produttivo;
- b) l'acquisizione di servizi pubblicitari all'estero;
- c) l'acquisizione di servizi per la realizzazione di riunioni, convegni, seminari e conferenze all'estero, limitatamente all'affitto e all'allestimento di spazi, al noleggio di attrezzature, all'organizzazione e all'assistenza ai partecipanti, incluso il servizio di interpretariato e di ristorazione;


d) i costi del personale del soggetto beneficiario, registrato nel Libro unico del lavoro ed il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia, nell'importo massimo di euro 15 per ora di lavoro dedicata alla realizzazione dell'iniziativa di promozione all'estero e nella misura complessiva massima del 20 per cento delle spese ammissibili all'incentivo.

4. Sono ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione della spesa, di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000, nel limite massimo di 1.000,00 euro.

5. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

6. Le iniziative sono avviate a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda. Le iniziative si intendono avviate alla prima delle seguenti date:

- a) nel caso di acquisto di beni, la data dell'ordine giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto; in assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura;
- b) nel caso di acquisizione di servizi e consulenze, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura;
- c) nel caso di partecipazione a fiere e mostre, la data dell'iscrizione.



Art. 13.

Intensità e ammontare dell'incentivo, limite minimo di spesa

1. L'intensità massima dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile.

2. Fermo restando il rispetto delle soglie massime stabilite dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti di Stato, l'ammontare massimo dell'incentivo per domanda è pari a 300.000,00 euro.

3. Il limite minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a 20.000,00 euro.

Art. 14.

Valutazione delle domande

1. L'ente gestore applica i criteri valutativi di cui all'Allegato B ai programmi contemplati dalle domande di cui all'art. 15, comma 2, attribuendo i relativi punteggi.

2. In sede di attribuzione del punteggio l'ente gestore valuta esclusivamente i criteri che sono stati espressamente indicati in domanda dall'ente richiedente al fine della richiesta del relativo punteggio.

CAPO V

Procedimento contributivo

Art. 15.

Presentazione della domanda

1. La domanda per l'accesso agli incentivi di cui al capo III è presentata dal soggetto richiedente all'ente gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione della graduatoria relativa alla provincia nella quale è stabilita la sede legale o l'unità operativa nella quale sono realizzate le attività produttive oggetto del programma pluriennale di promozione all'estero. Nel caso in cui le attività produttive oggetto del programma pluriennale di promozione all'estero siano svolte presso la sede legale o unità operative stabilite in differenti territori provinciali della regione, la domanda è presentata all'ente gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa esclusivamente ad uno dei territori provinciali interessati scelto dal soggetto richiedente quale territorio di riferimento.

2. La domanda per l'accesso agli incentivi di cui al capo IV è presentata dal soggetto richiedente all'ente gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione della graduatoria relativa alla provincia nella quale è stabilita la sede legale o l'unità operativa del soggetto richiedente medesimo. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia la sede legale o unità operative stabilite in differenti territori provinciali della regione, la domanda è presentata all'ente gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa esclusivamente ad uno dei territori provinciali interessati scelto dal soggetto richiedente quale territorio di riferimento.

3. Le domande di cui ai commi 1 e 2 sono presentate, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito bando, distintamente per gli incentivi di cui al capo III e per quelli di cui al capo IV, emanato dal direttore preposto all'Area dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le Camere medesime, e pubblicato sul sito internet della Regione e del soggetto gestore, e sino alle ore 16,30 del giorno previsto dal medesimo bando quale termine finale di presentazione delle domande.

4. Le domande di incentivo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata, (PEC), al pertinente indirizzo di pec indicato nel bando di cui al comma 3. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestata dal file «datcert.xml» di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla pec e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di pec inviata dal soggetto richiedente.

5. Gli schemi per la presentazione delle domande sono approvati dal direttore preposto all'Area dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le Camere medesime.

6. La domanda di incentivo è considerata valida solo se:

a) è trasmessa mediante la casella di pec del soggetto richiedente;

b) è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del soggetto richiedente;

c) è redatta secondo il pertinente schema di domanda di cui al comma 5.

7. Il medesimo soggetto richiedente presenta una sola domanda di incentivo per ciascun bando.

8. L'ente gestore comunica al soggetto richiedente:

a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;

b) l'oggetto del procedimento;

c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell'istruttoria;

d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;

e) il termine per la regolarizzazione o l'integrazione della domanda per accedere all'incentivo nonché per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 7/2000;

f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione dell'incentivo;

g) gli obblighi del beneficiario;

h) i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione previsti dall'art. 26.

9. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 8, il soggetto gestore può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul sito internet dell'ente gestore medesimo.

10. La nota informativa di cui al comma 8 assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 7/2000.

11. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia al soggetto richiedente:

a) le domande presentate al di fuori dei termini di cui al comma 3;

b) le domande presentate dal medesimo soggetto richiedente successivamente alla prima ritenuta istruibile;

c) le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente;

d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 4;

e) le domande trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella del soggetto richiedente;

f) le domande per le quali il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente, ai sensi dell'art. 16, comma 3.

Art. 16.


Procedimento e istruttoria della domanda

1. Gli incentivi sono concessi tramite procedimento a bando ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge regionale n. 7/2000.

2. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimitazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dalla pertinente normativa.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

4. Nei casi di cui al comma 3, si applica l'art. 7, comma 1, lettera a bis), della legge regionale n. 7/2000, in materia di sospensione dei termini del procedimento.



5. Le domande che, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, risultino ammissibili all'aiuto, sono sottoposte alla valutazione ai sensi degli articoli 9 e 14.

6. Nel caso in cui la domanda risulti, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, inammissibile all'aiuto, l'ente gestore, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al soggetto richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

7. Nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, l'ente gestore verifica in sede di concessione dell'aiuto l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione dell'aiuto in conformità a tale normativa. In tali casi si applica l'art. 7, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

Art. 17.

Graduatorie provinciali e concessioni degli incentivi

1. In esito alla fase istruttoria di cui all'art. 9, comma 1, ovvero di cui all'art. 14, comma 1, gli enti gestori, entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, approvano le graduatorie provinciali delle domande ammissibili agli incentivi nonché gli elenchi provinciali delle domande non ammesse.

2. A parità di punteggio è data preferenza alle domande con la minore intensità di aiuto richiesto; in caso di ulteriore parità è data priorità al soggetto richiedente la cui data di costituzione è la meno recente.

3. Entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria provinciale, l'ente gestore adotta il provvedimento di concessione dell'incentivo ai soggetti le cui domande si sono meglio classificate nella pertinente graduatoria provinciale nei limiti delle risorse disponibili afferenti a tale graduatoria.

4. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda cui spetta l'incentivo, è disposta la concessione parziale nei limiti dei fondi disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.

5. Qualora non tutte le domande ammesse in graduatoria siano state finanziate per insufficiente disponibilità di risorse e si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse destinate specificamente allo scorrimento della graduatoria, si procede allo scorrimento della medesima e alla concessione di altri aiuti nei limiti di importo di tali ulteriori risorse.

6. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare:

a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità agli articoli 22 e 23;

b) gli obblighi del beneficiario, incluso l'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 27;

c) i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione medesimo.

7. Il soggetto gestore notifica al soggetto beneficiario l'adozione del provvedimento di concessione entro i 30 giorni successivi.

Art. 18.

Riparto delle risorse su base provinciale

1. Preliminarmente all'adozione dei bandi, le risorse a disposizione sono ripartite su base provinciale con deliberazione della giunta regionale, in proporzione al numero complessivo delle imprese attive in ciascun territorio provinciale come risultanti dal registro delle imprese al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 19.

Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

1. Nel caso degli incentivi di cui al capo III, gli stessi possono essere erogati in via anticipata nella misura massima del 50 per cento dell'importo concesso, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta redatta secondo lo schema predisposto dall'ente gestore. Nel caso degli incentivi di cui al capo IV, la misura massima dell'anticipo è pari al 70 per cento dell'importo concesso.

2. L'erogazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale n. 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari vigilati di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

3. La richiesta di anticipazione, corredata della fideiussione, è presentata entro il termine massimo di sei mesi dalla notificazione al beneficiario della concessione dell'aiuto, pena il non accoglimento della richiesta medesima.

4. Nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, l'ente gestore verifica in sede di erogazione dell'anticipo di cui al comma 1 l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione dell'aiuto in conformità a tale normativa. In tali casi si applica l'art. 7, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

Art. 20.

Variazioni del programma o delle iniziative

1. Il soggetto beneficiario realizza il programma, nel caso degli incentivi di cui al capo III, ovvero le iniziative, nel caso degli incentivi di cui al capo IV, conformemente a quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'aiuto, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi.

2. Eventuali variazioni del programma ammesso, nel caso degli incentivi di cui al capo III, ovvero delle iniziative ammesse, nel caso degli incentivi di cui al capo IV, possono essere preventivamente proposte presentando all'ente gestore apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, adeguatamente motivata e accompagnata da una relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie.

3. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del programma, nel caso degli incentivi di cui al capo III, ovvero delle iniziative, nel caso degli incentivi di cui al capo IV, ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione degli stessi.

4. La comunicazione dell'esito della valutazione delle variazioni proposte ha luogo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'aiuto concesso al soggetto beneficiario.

Art. 21.

Variazioni soggettive dei beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

a) presenti specifica domanda di subentro;

b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'aiuto in capo al beneficiario originario;

c) prosegua l'attività del soggetto originariamente beneficiario;


d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nel soggetto originariamente beneficiario;

e) si impegni a rispettare gli obblighi ed i vincoli di cui all'art. 27 per il periodo residuo, nonché gli altri obblighi previsti dal provvedimento di concessione in capo al soggetto originariamente beneficiario.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni di cui al comma 1, il soggetto subentrante presenta domanda di subentro entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alla variazione soggettiva, contenente:

a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima;

b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell'aiuto in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;



c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'attività e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell'incentivo;

d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d).

3. Il provvedimento conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 2 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

Art. 22.

Presentazione della rendicontazione delle spese

1. I progetti pluriennali di promozione all'estero di cui al capo III devono essere realizzati e rendicontati entro il termine massimo di 4 anni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo.

2. Le iniziative di promozione all'estero di comparti produttivi di cui al capo IV devono essere realizzati e rendicontati entro l'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

3. Il soggetto beneficiario presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 17, comma 6, lettera a), utilizzando lo schema approvato dal direttore preposto all'Area dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizio, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le Camere medesime, e pubblicato sul sito internet della Regione e dell'ente gestore. Fermo restando il rispetto dei termini massimi di cui ai commi 1 e 2, è consentita la richiesta di proroga del termine per un periodo massimo di sessanta giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso.

4. La rendicontazione è presentata mediante pec all'indirizzo di pec comunicato dall'ente gestore unitamente al provvedimento di concessione dell'incentivo. Ai fini del rispetto del termine, fanno fede la data e l'ora di ricezione della pec attestata secondo le modalità di cui all'art. 15, comma 4.

Art. 23.

Modalità di rendicontazione delle spese

1. Per la rendicontazione, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000, il soggetto beneficiario presenta, in particolare:

a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale con apposita dicitura relativa all'ottenimento del contributo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;

b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali della copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a).

2. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000.

3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera, è allegata la traduzione in lingua italiana.

4. Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell'IVA.

5. Il soggetto gestore ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera a).

6. L'avvenuto sostenimento della spesa è provato attraverso la seguente documentazione di pagamento:

a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati, ad esempio: estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale;

b) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato;

c) per i pagamenti in contanti, ammissibili solo per spese di importo inferiore a 3.000 euro, tramite dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura «pagato» con firma, data e timbro dell'impresa del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.

7. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

8. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.

9. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al soggetto beneficiario indicando le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

Art. 24.

Liquidazione ed erogazione dell'incentivo

1. L'incentivo è liquidato ed erogato a seguito della conclusione dell'istruttoria della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte dell'ente gestore.

2. L'erogazione degli aiuti è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000.

3. L'erogazione dell'aiuto avviene esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

4. Nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, l'ente gestore verifica in sede di liquidazione ed erogazione di cui al comma 1, l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione dell'aiuto in conformità a tale normativa.

Art. 25.

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

a) i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultino integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;

b) la rendicontazione delle spese non sia stata presentata o sia stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'art. 24, comma 13, decorra inutilmente;


c) in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'art. 20, comma 4.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato:

a) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile risulta inferiore al pertinente limite minimo di cui all'art. 8, comma 3, ovvero di cui all'art. 13, comma 3;

b) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso.

3. L'ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Gli incentivi sono restituiti secondo le modalità previste dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.



CAPO VI

Obblighi dei beneficiari e controlli

Art. 26.

Obblighi e vincoli dei beneficiari

1. In conformità all'art. 32-bis, comma 1, della legge regionale n. 7/2000, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la sede legale o l'unità operativa attiva nel territorio regionale per tre anni.

2. Al fine della verifica del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, il beneficiario presenta, successivamente alla presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il rispetto di tale obbligo fino alla scadenza dello stesso.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 2, l'ente gestore procede a ispezioni e controlli ai sensi dell'art. 28.

4. Prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 3, l'ente gestore ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2, richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.

Art. 27.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, l'ente gestore può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

CAPO VII

Norme finali

Art. 28.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 29.

Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 30.

Abrogazioni ed entrata in vigore

1. È abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 371 (Regolamento in materia di incentivi concessi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 ed in materia di incentivi concessi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'art. 6 della legge regionale 5 di-

cembre 2003, n. 18 - Delega di funzioni ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4).

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

17R00521

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 ottobre 2017, n. **0222/Pres.**

Regolamento per la concessione di aiuti per servizi di consulenza a favore delle aziende zootecniche regionali, in attuazione dell'articolo 3, commi da 11 a 14, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).

(Pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia* n. 42 del 18 ottobre 2017)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 3, comma 11, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), che prevede che l'amministrazione regionale sia autorizzata a concedere aiuti alle imprese zootecniche per usufruire di servizi di consulenza finalizzati ad accrescere e migliorare le condizioni agronomiche, sanitarie, ambientali ed economiche degli allevamenti nonché a garantire la sicurezza alimentare dei consumatori;

Vista la deliberazione della giunta regionale 28 luglio 2017, n. 1435 relativa alla approvazione del regolamento per la concessione di aiuti per servizi di consulenza a favore delle aziende zootecniche regionali, in attuazione dell'art. 3, commi da 11 a 14, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017);

Preso atto che la sintesi delle informazioni sugli aiuti esentati dall'obbligo di notifica è stata regolarmente trasmessa ai competenti Uffici della Commissione europea;

Preso atto che la Commissione europea ha registrato, senza formulare osservazioni, il regime di aiuto con il numero SA.48893(2017/XA), come comunicato dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea con e-mail di data 10 agosto 2017;

Ritenuto pertanto di emanare il regolamento in argomento;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);



Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione di aiuti per servizi di consulenza a favore delle aziende zootecniche regionali, in attuazione dell'art. 3, commi da 11 a 14, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per la concessione di aiuti per servizi di consulenza a favore delle aziende zootecniche regionali, in attuazione dell'art. 3, commi da 11 a 14, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione di aiuti per servizi di consulenza a favore delle aziende zootecniche regionali, in attuazione dell'art. 3, commi da 11 a 14, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a) aiuto: qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b) azienda zootecnica: azienda che conduce in regione un allevamento di almeno una tra le specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina, avicola e cunicola;

c) intensità dell'aiuto: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale delle spese ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;

d) contratto: accordo di adesione per la fornitura dei servizi di consulenza da sottoscrivere tra aziende zootecniche e il fornitore del servizio;

e) consulenza: l'insieme delle consulenze fornite nell'ambito di uno stesso contratto.

Art. 3.

Regime di aiuto

1. Gli aiuti di cui all'art. 1 sono concessi in osservanza delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e fo-

restale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L193 del 1º luglio 2014, in particolare nel rispetto di quanto contenuto all'art. 22 (Aiuti per i servizi di consulenza) del regolamento stesso.

Art. 4.

Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari degli aiuti sono le aziende zootecniche che intendono usufruire di servizi di consulenza, in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere conduttori di un'azienda zootecnica sul territorio regionale;

b) essere iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento;

c) non essere imprese in difficoltà come definite all'art. 2, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014;

d) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

Art. 5.

Programma regionale per i servizi di consulenza nel settore zootecnico

1. I servizi di consulenza di cui al presente regolamento sono contenuti e descritti in uno specifico Programma regionale per i servizi di consulenza nel settore zootecnico, di durata annuale e con scadenza al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Programma di cui al comma 1 è predisposto dal prestatore di servizi di consulenza, individuato dall'art. 3, comma 12, della legge regionale n. 25/2016, nell'Associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia, di seguito Associazione, ed è finalizzato a sostenere le aziende zootecniche al fine di accrescere e migliorare le condizioni agronomiche, sanitarie, ambientali ed economiche degli allevamenti nonché garantire la sicurezza alimentare dei consumatori.


Art. 6.

Servizi di consulenza ammissibili

1. I servizi di consulenza ammissibili contenuti all'interno del Programma possono riguardare:

a) consulenza zootecnica in merito alla verifica della qualità degli alimenti impiegati in azienda, alla corretta ed equilibrata formulazione delle razioni alimentari, al monitoraggio dell'efficienza alimentare delle bovine allevate e all'analisi dei punti critici della gestione della mandria;

b) consulenza veterinaria al fine di migliorare gli aspetti igienico-sanitari e riproduttivi;



c) consulenza in materia ambientale e in materia di gestione dei rifiuti speciali agricoli, nonché consulenza in materia di benessere animale;

d) consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) consulenza sulla certificazione delle produzioni finalizzata a garantire la sicurezza alimentare dei consumatori;

f) consulenza in materia di igiene delle operazioni di mungitura;

g) consulenza sulla ottimale gestione economica delle aziende zootecniche.

2. I servizi di consulenza sono attuati attraverso la stipula di specifici contratti tra Associazione e soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, ancorché non soci dell'Associazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'Associazione sono limitati alle spese del servizio di consulenza prestato.

3. I servizi di consulenza finanziabili sono quelli prestati in data successiva a quella di presentazione della domanda di aiuto.

4. L'Associazione è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Art. 7.

Tipologia e aliquota dell'aiuto, spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese relative ai servizi di consulenza prestati dall'Associazione alle aziende zootecniche che ne fanno richiesta.

2. L'aiuto è concesso ed erogato all'Associazione nella misura del 90 per cento delle spese relativi ai servizi di consulenza.

3. L'Associazione può autonomamente definire la compartecipazione finanziaria delle aziende zootecniche alle spese per i servizi di consulenza prestati, eventualmente diversificandola sulla base delle specie allevate, delle modalità del servizio di consulenza fornito, delle diverse realtà territoriali e della consistenza dell'allevamento.

4. L'importo massimo dell'aiuto non può superare la somma di 1.500,00 euro per singolo contratto di consulenza.

Art. 8.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di aiuto è presentata annualmente alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di svolgimento dell'attività di consulenza.

2. Alla domanda di aiuto deve essere allegata la seguente documentazione:

a) programma di cui all'art. 5 e relazione tecnica dei servizi di consulenza, con indicazione del personale impiegato e relative qualifiche ed esperienze maturate nel settore di consulenza offerto;

b) copia del modello dei contratti di consulenza predisposti per ciascun servizio di consulenza;

c) preventivo generale di spesa e preventivo di spesa suddiviso per ciascun servizio di consulenza nonché quantificazione indicativa del numero di contratti per ciascuna tipologia di consulenza;

d) organi sociali;

e) delibera dell'Associazione di approvazione dei servizi di consulenza;

f) dichiarazione attestante che sulle stesse spese ammissibili non vengono richiesti altri aiuti pubblici di qualsiasi natura.

Art. 9.

Istruttoria delle domande e concessione dell'aiuto

1. Il Servizio competente verifica la completezza della domanda e della documentazione prevista a corredo della stessa, e valuta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e l'ammissibilità delle spese, richiedendo eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 7/2000.

2. Nel caso in cui la domanda non risulti ammissibile, il Servizio comunica i motivi ostativi all'accoglimento della stessa, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.

3. Il provvedimento di concessione dell'aiuto è adottato entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Art. 10.

Anticipo

1. A richiesta dell'Associazione, può essere disposta l'erogazione di un anticipo dell'aiuto, nella misura massima del 70 per cento dello stesso.

Art. 11.

Rendicontazione ed erogazione del saldo

1. L'erogazione del saldo dell'aiuto viene effettuata dopo la verifica della documentazione di rendicontazione allegata alla domanda di pagamento, che l'Associazione deve presentare entro i termini fissati dal decreto di concessione, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000.

2. A titolo di rendicontazione deve essere presentato un elenco che evidenzi il numero di contratti suddivisi per tipologia, le aziende zootecniche e il relativo importo, con la descrizione del tipo di attività svolta e del personale impiegato.

3. Deve altresì essere allegata la dichiarazione, sottoscritta dalle singole aziende, attestante che queste non sono imprese in difficoltà e non sono destinatarie di un ordine di recupero ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

Art. 12.

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono obbligati a garantire la disponibilità di accesso ai propri locali ed a rendere disponibili tutte le informazioni e le risorse necessarie allo svolgimento del servizio di consulenza.

Art. 13.

Divieto di cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri contributi pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo de minimis, in relazione alle stesse spese ammissibili.



Art. 14.

Demarcazione

1. I servizi di consulenza ammissibili di cui all'art. 6 sono finanziati esclusivamente con il presente regolamento e pertanto non possono essere finanziati dalla analoga misura del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Friuli-Venezia Giulia o da altri strumenti comunitari, statali o regionali, se relativi al medesimo argomento finanziato.

Art. 15.

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/2000, nonché a quelle del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

17R00490**REGIONE TOSCANA**

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2017, n. 51.

Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alla l.r. 86/2014 ed alla l.r. 82/2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 2 ottobre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Interventi sul porto di Livorno.

Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 86/2014

1. Al comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2036» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2018 al 2037».

2. Il comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 86/2014 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2018 e 2019.».

3. Al comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n. 86/2014 la parola: «2036» è sostituita dalla seguente: «2037».

Art. 2.

Interventi sul porto di Piombino.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 82/2015

1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), le parole: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2036» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2018 al 2037».

2. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 82/2015 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2018 e 2019.».

3. Al comma 4 dell'art. 19 della legge regionale n. 82/2015 la parola: «2036» è sostituita dalla seguente: «2037».

Art. 3.

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 settembre

ROSSI

(Omissis).

17R00539

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2017, n. 52.

Bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Seconda variazione.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 40 del 2 ottobre 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Capo I
VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 1.

Variazioni alle previsioni di spesa del bilancio di previsione finanziario 2017-2019

1. Alle previsioni di spesa del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A «Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 - Spesa»;

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di spesa del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	Residui	Cassa	Competenza 2017	Pluriennale 2018	Pluriennale 2019
SPESA					
Incremento	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00
Diminuzione	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per gli anni 2017 - 2019

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati all'allegato A «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 - Spesa».

Art. 3.

*Integrazione dell'allegato alla legge regionale n. 90/2016
recante «Elenco dei provvedimenti legislativi da coprire con i fondi speciali»*

1. L'allegato alla legge regionale n. 90/2016 recante «Elenco dei provvedimenti legislativi da coprire con i fondi speciali» è integrato dall'allegato E «Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 - Elenco dei provvedimenti legislativi da coprire con i fondi speciali».

Capo II
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 settembre 2017

ROSSI

(Omissis).

17R00540



LEGGE REGIONALE 29 settembre 2017, n. 53.

Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017 verificatisi nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalvetti.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 2 ottobre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Intervento finanziario straordinario per il superamento dell'emergenza

1. Al fine di fronteggiare la situazione di grave emergenza e di rischio per la pubblica incolumità conseguente agli eventi meteorologici intensi che hanno colpito i comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalvetti nei giorni 9 e 10 settembre 2017, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000,00, per la realizzazione di interventi pubblici urgenti e indifferibili di messa in sicurezza, anche in termini di somma urgenza, dei territori interessati dagli eventi, nonché di interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono trasferite sulla contabilità speciale aperta in favore del Commissario Delegato nominato con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 20 settembre 2017, n. 482 (Primi interventi urgenti di Protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nei territori dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalvetti, in Provincia di Livorno).

Art. 2.

Ricognizione dei fabbisogni finanziari

1. La Regione provvede, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate, nonché dei danni subiti dal patrimonio edilizio privato e dalle attività economiche e produttive, sotto il coordinamento del commissario delegato e nel rispetto delle procedure di cui alla OCDPC 482/2017.

2. Nella ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive la Regione si avvale del supporto offerto dalla Camera di Commercio Maremma e Tirreno - Sede di Livorno, ai fini della diffusione dell'informazione, della consulenza alle imprese e della ricezione delle schede di ricognizione dei danni subiti.

Art. 3.

Contributi sociali in favore della popolazione dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali

1. Al fine di prestare immediata assistenza alla popolazione dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalvetti, la Regione interviene, nei limiti della spesa massima di euro 8.000.000,00, con un contributo sociale forfetario in favore dei soggetti privati, a titolo di aiuto per fronteggiare le prime esigenze urgenti e immediate necessarie per far fronte alla privazione dei beni di prima necessità perduti a causa degli eventi medesimi.

2. Hanno titolo al contributo sociale le persone fisiche, con abitazione abituale e stabile nei comuni di cui al comma 1, che per effetto degli eventi hanno subito gravi danni all'abitazione stessa con esclusione delle pertinenze, ai beni mobili in questa contenuti, nonché alle autovetture, motoveicoli e ciclomotori adibiti ad uso privato.

3. Il limite massimo del contributo sociale è fissato:

a) in euro 8.000,00 per nucleo familiare avente indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) massimo di euro 20.000,00;

b) in euro 5.000,00 per nucleo familiare avente indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) massimo di euro 36.000,00.

4. La Giunta regionale definisce con deliberazione le modalità di determinazione, assegnazione ed erogazione del contributo sociale di cui al presente articolo.

5. Il contributo sociale erogato in attuazione del presente articolo non rileva ai fini del calcolo dei limiti di ulteriori, eventuali contributi da erogare con diretto riferimento all'importo dei danni subiti, ivi compresa l'autonomia sistemazione, che siano attivati per effetto di provvedimenti nazionali.

Art. 4.

Norma finanziaria


1. Agli oneri di cui all'art. 1, pari ad euro 20.000.000,00 per l'anno 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 «Soccorso civile», Programma 02 «Interventi a seguito di calamità naturali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017, sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo per competenza e cassa:

in diminuzione, Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale», euro 20.000.000,00;

in aumento, Missione 11 «Soccorso civile», Programma 02 «Interventi a seguito di calamità naturali», Titolo 2 «Spese in conto capitale», euro 20.000.000,00.

3. Agli oneri di cui all'art. 3, pari ad euro 8.000.000,00 per l'anno 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 «Soccorso civile», Programma 02 «Interventi a seguito di calamità naturali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017.



4. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 3, al bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017, sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo per competenza e cassa:

in diminuzione, Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», euro 8.000.000,00;

in aumento, Missione 11 «Soccorso civile», Programma 02 «Interventi a seguito di calamità naturali», Titolo 1 «Spese correnti», euro 8.000.000,00.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 settembre 2017

ROSSI

(Omissis).

17R00541

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2017, n. 54.

Disposizioni regionali in materia di contratti pubblici. Modifiche alla legge regionale n. 38/2007.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 4 ottobre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Semplificazione della gestione amministrativa delle offerte. Inserimento dell'art. 35-bis nella legge regionale n. 38/2007

1. Dopo l'art. 35 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), è inserito il seguente:

«Art. 35-bis (*Disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle offerte*). — 1. Nelle procedure aperte, quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte economiche prima di verificare l'assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016. Nel bando di gara sono indicate l'intenzione di avvalersi di tale possibilità e le modalità di verifica, anche a campione mediante sorteggio, dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione.

2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, in modo che nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che debba essere escluso ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 o che non soddisfi i criteri di selezione stabiliti nel bando. Nel caso di applicazione dell'esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 97, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, la soglia di anomalia è ricalcolata sulla base dell'esito della verifica.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 ottobre 2017

ROSSI

(Omissis).

17R00542

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-015) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 4 2 1 *

€ 2,00

